SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 163° - Numero 141

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 18 giugno 2022** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Ministero dello sviluppo economico

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 2022, n. **70**.

Recepimento dell'accordo sindacale per il triennio 2019-2021 per il personale della carriera prefettizia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, recante «Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'articolo 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266», e successive modificazioni;

Visto l'articolo 26 del citato decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, che disciplina il procedimento negoziale, da attuarsi secondo le modalità e per le materie indicate negli articoli successivi, per la regolamentazione di alcuni aspetti del rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, ai fini della stipulazione di un accordo i cui contenuti sono recepiti in un decreto del Presidente della Repubblica;

Visto l'articolo 27 del citato decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, che dispone che la procedura negoziale intercorra tra una delegazione di parte pubblica ed una delegazione sindacale rappresentativa del personale della carriera prefettizia e che le organizzazioni sindacali rappresentative del personale della carriera prefettizia siano individuate con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione secondo i criteri generali in materia di rappresentatività sindacale stabiliti per il pubblico impiego;

Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 16 dicembre 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 2020, con il quale è stata individuata la delegazione sindacale che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo relativo al triennio 2019-2021 riguardante il personale della carriera prefettizia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 2018, n. 66, di recepimento dell'accordo sindacale per il triennio economico e giuridico 2016-2018, riguardante il personale della carriera prefettizia;

Visti i decreti del Ministro dell'interno in data 22 ottobre 2012, 19 luglio 2013, 6 dicembre 2013 e 13 maggio 2014, e successive modificazioni, 23 luglio 2020 e 5 novembre 2020, adottati in attuazione degli articoli 10 e 20 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139;

Vista l'ipotesi di accordo sindacale per il triennio 2019-2021 per il personale della carriera prefettizia, sottoscritta, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, in data 28 febbraio 2022, dalla delegazione di parte pubblica e dalle organizzazioni sindacali rappresentative SI.N.PRE.F. e S.N.A.DI.P. - CISAL.

Preso atto che l'organizzazione sindacale AP - Associazione Sind. Prefettizi non ha sottoscritto la predetta ipotesi e non ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 29, comma 3, del citato decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, le proprie osservazioni;

Visti l'articolo 1, commi 149, 436, 437, 440 e 442, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'articolo 1, comma 127, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, l'articolo 1, comma 959, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, l'articolo 1, comma 1029, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, l'articolo 21 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, che dispongono in ordine al finanziamento del predetto accordo sindacale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 5 maggio 2022, con la quale è stata approvata, ai sensi dell'articolo 29, comma 5, del predetto decreto legislativo, n. 139, del 2000, la predetta ipotesi di accordo per il personale della carriera prefettizia e il relativo schema di decreto del Presidente della Repubblica;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro per la pubblica amministrazione, del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, il presente decreto si applica al personale appartenente alla carriera prefettizia.

Art. 2.

Decorrenza e durata

1. Il presente decreto concerne il periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2021 per gli aspetti giuridici ed economici.

2. Gli effetti della disciplina degli aspetti giuridici decorrono dalla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo quanto in esso diversamente disposto.

Art. 3.

Vacanza contrattuale

1. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del presente decreto è riconosciuta, a partire dal mese successivo, entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in sede di definizione delle risorse contrattuali, una copertura economica che costituisce un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo. L'importo di tale copertura è pari al trenta per cento della previsione Istat dell'inflazione, misurata dall'indice IPCA al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati applicata agli stipendi tabellari. Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al cinquanta per cento del predetto indice.

2. Per l'erogazione dell'elemento provvisorio della retribuzione di cui al comma 1 si applica la procedura di
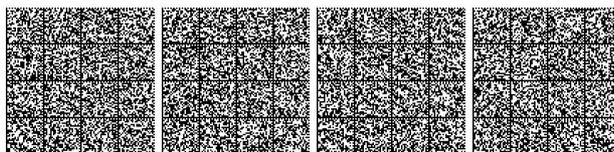
cui all'articolo 29 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139. La procedura deve essere attivata entro trenta giorni dall'acquisizione della richiesta prodotta anche da una sola organizzazione sindacale rappresentativa.

Art. 4.

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 2018, n. 66

1. Le norme stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 2018, n. 66, continuano ad applicarsi con le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 3:

1) dopo le parole «necessità di servizio» sono inserite le seguenti: «nella giornata successiva o nella settimana immediatamente successiva»;

2) dopo le parole «congruo riposo compensativo» sono inserite in fine le seguenti: «da fruire obbligatoriamente al massimo entro i quindici giorni successivi»;

b) dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

«Articolo 4-*bis*. (*Lavoro agile*). — 1. Nel quadro delle modalità dirette a conseguire una maggiore conciliazione tra la vita lavorativa e la vita familiare, il funzionario della carriera prefettizia può avvalersi dell'istituto del lavoro agile compatibilmente con le esigenze di servizio e secondo le modalità di attuazione stabilite dall'Amministrazione attraverso apposite misure organizzative, definite ai sensi della normativa vigente in materia.»;

c) all'articolo 5:

1) al comma 1, la parola: «biennio» è sostituita dalla seguente: «periodo» ed è inserito, in fine, il seguente periodo: «Ai fini del computo del predetto periodo, si tiene conto anche del servizio prestato per almeno tre anni presso altre pubbliche amministrazioni, anche a tempo determinato e/o in qualifiche non dirigenziali.»;

2) al comma 13, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Resta fermo il diritto ad astenersi dalle attività lavorative in occasione di ricorrenze religiose previste dalle leggi di approvazione delle intese stipulate tra lo Stato italiano e le confessioni diverse da quella cattolica.»;

d) dopo l'articolo 5 è inserito il seguente articolo:

«Articolo 5-*bis*. (*Ferie e riposi solidali*). — 1. Su base volontaria ed a titolo gratuito, i funzionari prefettizi possono cedere, in tutto o in parte, ad altra unità di personale che abbia esigenza di prestare assistenza a figli minori che necessitino di cure costanti, per particolari condizioni di salute:

a) le giornate di ferie, nella propria disponibilità, eccedenti le quattro settimane annuali di cui il lavoratore deve necessariamente fruire;

b) le quattro giornate di riposo per le festività soppresse di cui all'articolo 5, comma 2.

2. Il funzionario che si trovi nelle condizioni di necessità considerate nel comma 1 può presentare specifica richiesta all'Amministrazione, reiterabile, di utilizzo di ferie e giornate di riposo per una misura massima di trenta giorni per ciascuna domanda, previa presentazione di adeguata certificazione, comprovante lo stato di necessità delle cure in questione, rilasciata esclusivamente da idonea struttura sanitaria pubblica o convenzionata.

3. Ricevuta la richiesta, l'Amministrazione rende tempestivamente nota a tutti i funzionari l'esigenza, garantendo l'anonimato del richiedente.

4. Coloro che intendono aderire alla richiesta, su base volontaria, formalizzano la propria decisione, indicando il numero di giorni di ferie o di riposo che intendono cedere.

5. Nel caso in cui il numero di giorni di ferie o di riposo offerti superi quello dei giorni richiesti, la cessione dei giorni è effettuata in misura proporzionale tra tutti gli offerenti.

6. Nel caso in cui il numero di giorni di ferie o di riposo offerti sia inferiore a quello dei giorni richiesti e le richieste siano plurime, le giornate cedute sono distribuite in misura proporzionale tra tutti i richiedenti.

7. Il funzionario richiedente può fruire delle giornate cedute solo a seguito dell'avvenuta completa fruizione delle giornate di ferie o di festività soppresse allo stesso spettanti, nonché dei riposi compensativi.

8. Una volta acquisite, fatto salvo quanto previsto al comma 7, le ferie e le giornate di riposo rimangono nella disponibilità del richiedente fino al perdurare delle necessità che hanno giustificato la cessione. Le ferie e le giornate di riposo sono utilizzate nel rispetto delle relative discipline contrattuali.

9. Ove cessino le condizioni di necessità legittimanti, prima della fruizione, totale o parziale, delle ferie e delle giornate di riposo da parte del richiedente, i giorni tornano nella disponibilità degli offerenti, secondo un criterio di proporzionalità.

10. La presente disciplina ha carattere sperimentale e potrà essere oggetto di revisione, anche ai fini di una possibile estensione del beneficio ad altri soggetti, in occasione del prossimo rinnovo contrattuale.»;

e) all'articolo 7, comma 7, le parole: «della durata massima di sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «per tutta la durata del periodo di prova»;

f) dopo l'articolo 7 sono inseriti i seguenti articoli:

«Art. 7-*bis*. (*Congedi per donne vittime di violenza*). — 1. La funzionaria della carriera prefettizia, inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, e successive modifiche e integrazioni, ha diritto ad astenersi dal lavoro, per motivi connessi a tali percorsi, per un periodo massimo di congedo di novanta giorni lavorativi, da fruire su base giornaliera nell'arco temporale di tre anni, decorrenti dalla data di inizio del percorso di protezione certificato.

2. Salvo i casi di oggettiva impossibilità, la funzionaria che intenda fruire del congedo in parola è tenuta a farne richiesta scritta all'Amministrazione - corredata della certificazione attestante l'inserimento nel percorso di protezione di cui al comma 1 - con un preavviso non inferiore a sette giorni di calendario e con l'indicazione dell'inizio e della fine del relativo periodo.
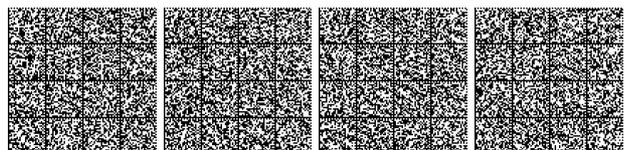
3. Il trattamento economico spettante alla lavoratrice è quello previsto per il congedo di maternità, secondo la disciplina di riferimento.

4. Il periodo di cui ai commi precedenti è computato ai fini dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, non riduce le ferie ed è utile ai fini della tredicesima mensilità.

5. La funzionaria della carriera prefettizia vittima di violenza di genere inserita in specifici percorsi di protezione di cui al comma 1, può presentare domanda di trasferimento ad altra sede dell'amministrazione dell'interno diversa da quella di residenza. Entro quindici giorni dalla suddetta domanda l'Amministrazione, nel rispetto delle norme in materia di riservatezza, dispone il trasferimento presso la sede indicata dalla funzionaria, ove vi siano posti di funzione vacanti della qualifica rivestita dall'interessata.

6. I congedi di cui al presente articolo possono essere cumulati con l'aspettativa per motivi personali e familiari per un periodo di ulteriori trenta giorni. L'Amministrazione, ove non ostino specifiche esigenze di servizio, agevola la concessione dell'aspettativa, anche in deroga alle previsioni in materia di cumulo delle aspettative.

Art. 7-*ter* (*Congedi per motivi di famiglia*). — 1. Il funzionario può chiedere, per documentati e gravi motivi familiari, individuati dal Regolamento interministeriale del 21 luglio 2000, n. 278, un periodo di congedo continuativo o frazionato, non superiore a due anni e per una sola volta nell'arco della vita lavorativa. Durante tale periodo il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Il congedo non è computato nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali; il lavoratore può procedere al riscatto, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria.»;

g) all'articolo 8:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Congedi parentali e disposizioni a tutela della maternità e della paternità»;

2) al comma 7, è inserito, in fine, il seguente periodo: «Se tra due periodi di congedo parentale non intercorre almeno un giorno di lavoro effettivo, devono essere computati come congedo parentale anche i sabati e le domeniche ricompresi tra gli stessi.»;

3) dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti commi:

«8-*bis*. Sono inoltre direttamente applicabili, in favore dei funzionari della carriera prefettizia, le disposizioni concernenti il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, da fruire entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, introdotte dall'articolo 4, comma 24, lettera *a)*, della legge 28 giugno 2012, n. 92, nella misura prevista dall'articolo 1, comma 354, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni ed integrazioni, con oneri a carico del fondo di cui all'articolo 22.

8-*ter*. Fino al compimento del terzo anno di età dei figli, il funzionario della carriera prefettizia può richiedere, ai sensi dell'articolo 42-*bis* del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, l'assegnazione temporanea, anche in modo frazionato, per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente qualifica e pari o inferiore retribuzione di posizione, compatibilmente con le esigenze organizzative dell'Amministrazione. In ogni caso, il periodo di assegnazione non potrà essere inferiore ad un anno, ai fini del conferimento dell'incarico previsto dall'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139. L'eventuale dissenso deve essere motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali. L'assenso o il dissenso devono essere comunicati all'interessato entro trenta giorni dalla domanda. Il posto temporaneamente lasciato libero non si renderà disponibile.»;

h) all'articolo 9, comma 1:

1) alla lettera *b)*, dopo le parole «del coniuge anche legalmente separato,» sono inserite le seguenti: «, dell'unito civilmente»;

2) alla lettera *c)*, dopo la parola «matrimonio» sono inserite le seguenti: «o dell'unione civile» ed è inserito, in fine, il seguente periodo: «Il dipendente può fruirne anche in un momento successivo, compatibilmente con le esigenze organizzative dell'ufficio di appartenenza e comunque entro sei mesi dall'evento;»;

3) alla lettera *d)* la parola «documentati» è soppressa;

i) dopo l'articolo 9 è inserito il seguente articolo:

«Art. 9-*bis*. (*Accesso alla formazione*). — 1. La formazione e l'aggiornamento professionale, volti ad assicurare il costante adeguamento delle competenze manageriali allo sviluppo del contesto culturale, tecnologico e organizzativo di riferimento, sono destinati a tutti i funzionari della carriera prefettizia. La partecipazione alle iniziative di formazione è considerata servizio utile a tutti gli effetti.

2. La partecipazione alle iniziative di formazione è curata dal Dipartimento per l'Amministrazione Generale, per le Politiche del Personale dell'Amministrazione Civile e per le Risorse Strumentali e Finanziarie, d'intesa con l'ufficio d'appartenenza, compatibilmente con lo svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia di spesa per la formazione.»;

j) all'articolo 12:

1) al comma 1, è inserito, in fine, il seguente periodo: «Ciò nei casi in cui sia richiesto un intervento urgente ovvero in presenza di necessità operative non preventivamente programmabili con il ricorso alle ordinarie prestazioni di lavoro, laddove sussista la necessità di attivarsi prontamente al fine di garantire la salvaguardia delle esigenze indicate nel presente comma.»;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:

«1-*bis*. La fissazione dell'orario per l'effettuazione dei turni di reperibilità e l'individuazione delle modalità applicative per lo svolgimento del servizio tengono conto delle concrete esigenze di ciascuna struttura e sono rimesse alla negoziazione in sede decentrata. In mancanza di tali accordi, ovvero laddove non espressamente previsto, il turno di reperibilità si svolge nei giorni infrasettimanali lavorativi dalle ore 20:00 alle ore 08:00 del giorno successivo e nei giorni festivi ed in quelli non lavorativi per l'intera giornata.»;

3) al comma 2:

3.1) alla lettera *b)*, n. 3) le parole: «- Stampa e Comunicazione» sono sostituite dalle seguenti: «Relazioni con la stampa e comunicazione istituzionale»;

3.2) alla lettera *d)*, n. 1) le parole «Affari generali» sono sostituite dalle seguenti: «analisi, coordinamento e documentazione»;

3.3) alla lettera *d)*, n. 2) le parole «analisi, programmi e documentazione» sono sostituite dalle seguenti: «Affari generali e personale»;

3.4) alla lettera *d)*, n. 3) le parole «tecnico-giuridico e contenzioso» sono sostituite dalle seguenti: «affari giuridici e del contenzioso»;

3.5) alla lettera *g)*, dopo la parola «Dipartimento» sono inserite le seguenti: «per l'Amministrazione Generale,»;

4) al comma 3 dopo le parole «e gli Uffici di cui al comma 2.» sono inserite le seguenti: «, garantendo l'alternanza degli stessi con riferimento ai giorni festivi ed a quelli non lavorativi»;

5) dopo il comma 3 è inserito il seguente comma:

«3-*bis*. Il funzionario della carriera prefettizia, durante lo svolgimento del turno di reperibilità, deve essere rintracciabile all'utenza telefonica preventivamente comunicata all'Ufficio di appartenenza. Nei casi in cui, durante il turno di reperibilità, l'attività non possa essere utilmente resa da remoto, il funzionario reperibile assicura il raggiungimento della sede di servizio per lo svolgimento delle attività urgenti da effettuare in presenza fino a cessate esigenze. In relazione alle situazioni che si possono verificare durante lo svolgimento della reperibilità, il funzionario avrà cura di informare il Prefetto titolare della struttura di appartenenza, nelle forme ritenute più opportune, per le eventuali determinazioni di competenza.»;

6) al comma 4, le parole da «entro il mese successivo a quello di maturazione» a «struttura in cui funzionario presta servizio» sono sostituite dalle seguenti: «obbligatoriamente al massimo entro i quindici giorni successivi»; dopo le parole «Negli altri casi di» la parola «effettiva» è soppressa;

7) dopo il comma 6 è inserito il seguente comma:

«6-*bis*. Anche con riguardo alla disciplina dei turni di reperibilità trovano applicazione le disposizioni contenute nel decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di lavoro notturno dei genitori lavoratori. In particolare, alle lavoratrici madri con figli minori fino ai tre anni, che ne facciano richiesta, è riconosciuto l'esonero dalla reperibilità nella fascia oraria dalle ore 20:00 alle ore 8:00, salvo diverse e più favorevoli soluzioni, individuate caso per caso nei singoli accordi decentrati.»;

k) all'articolo 16:

1) al comma 3, la parola «maggio» è sostituita con la parola «marzo»;

2) al comma 4, la parola «maggio» è sostituita con la parola «marzo»;

l) all'articolo 17, comma 6, è inserito, in fine, il seguente periodo: «La predetta valutazione da parte del Consiglio di amministrazione ricomprende anche il periodo infra-annuale precedente alla decorrenza del distacco sindacale, tenendo conto anche della relazione presentata dal funzionario sull'attività svolta.»;

m) all'articolo 19, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti commi:

«1-*bis*. L'Amministrazione assume le iniziative necessarie per la copertura assicurativa della responsabilità civile del funzionario della carriera prefettizia, ivi compreso il patrocinio legale, salvo le ipotesi di dolo e colpa grave. A tal fine, sono utilizzate le risorse finanziarie destinate a tale finalità, sulla base di quanto previsto dalle disposizioni di legge.

1-*ter*. Ai fini della stipula, l'Amministrazione può associarsi in convenzione ovvero aderire ad una convenzione già esistente, nel rispetto della normativa vigente.

1-*quater*. Nel caso in cui l'Amministrazione non abbia sottoscritto la polizza assicurativa di cui al presente articolo, le relative risorse previste dalle previgenti disposizioni contrattuali sono destinate, per il solo anno di competenza, alle risorse utilizzate per la retribuzione di risultato, secondo i criteri e le modalità stabiliti in sede di contrattazione decentrata.

1-*quinquies*. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135»;

n) l'articolo 21 è sostituito dal seguente:

«Art. 21. (*Stipendio tabellare*). — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2019 lo stipendio tabellare è stabilito per ciascuna qualifica della carriera prefettizia nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilità:

prefetto: euro 100.561,93;

viceprefetto: euro 66.560,89;

viceprefetto aggiunto: euro 47.900,91.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2020 lo stipendio tabellare è rideterminato per ciascuna qualifica della carriera prefettizia nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilità:

prefetto: euro 101.406,60;

viceprefetto: euro 67.119,97;

viceprefetto aggiunto: euro 48.303,25.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2021 lo stipendio tabellare è stabilito per ciascuna qualifica della carriera prefettizia nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilità:

prefetto: euro 106.832,02;

viceprefetto: euro 70.711,00;

viceprefetto aggiunto: euro 50.887,56.

4. Gli importi di cui al presente articolo comprendono ed assorbono le somme corrisposte ai sensi delle disposizioni vigenti a titolo di indennità di vacanza contrattuale per il triennio giuridico ed economico 2019-2021.

5. Lo stipendio tabellare di cui ai commi precedenti contiene ed assorbe l'indennità integrativa speciale negli importi di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316. Il conglobamento dell'indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare non modifica le modalità di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento all'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti o indiretti sul trattamento economico complessivo fruito dal personale in servizio all'estero in base alle vigenti disposizioni.»;
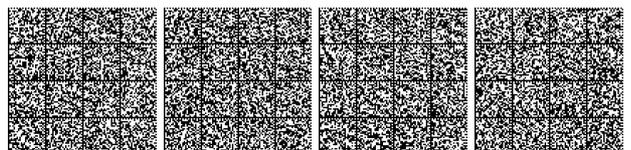
o) L'articolo 22 è sostituito dal seguente:

«Art. 22. (*Fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato*). — 1. Il fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, e successive modificazioni, ferme restando le modifiche ed integrazioni successivamente intervenute, continua ad essere definito con le modalità ivi indicate ed è complessivamente incrementato delle seguenti ulteriori risorse, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione:

a. euro 3.488.052,32 dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019;

b. euro 6.333.922,85 dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020;

c. euro 15.201.099,25 a decorrere dal 1° gennaio 2021.

2. Le risorse di cui al precedente comma comprendono e assorbono, alle corrispondenti decorrenze, le risorse già destinate all'incremento del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dall'articolo 1, comma 442, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dall' articolo 1, comma 149, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dall'articolo 12-*bis*, comma 4, lettera *a)*, del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito dalla legge 8 agosto 2019, n. 77 e dall'articolo 21 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.

3. Le risorse del fondo di cui al comma 1 eventualmente non utilizzate alla fine dell'esercizio finanziario sono riassegnate all'anno successivo.»;

p) L'articolo 23 è sostituito dal seguente:

«Art. 23. (*Retribuzione di posizione*). — 1. La retribuzione di posizione - parte fissa è stabilita nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilità a decorrere dal 1° gennaio 2019:

a) posizioni funzionali della qualifica di prefetto: euro 24.789,00;

b) posizioni funzionali della qualifica di viceprefetto: euro 14.121,00;

c) posizioni funzionali della qualifica di viceprefetto aggiunto: euro 7.399,00.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2019 la retribuzione di posizione, correlata alle posizioni funzionali individuate con il decreto del Ministro dell'interno in data 27 marzo 2006 e successive modifiche ed integrazioni, è rideterminata, nelle componenti parte fissa e parte variabile, nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilità:

a) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera *a)*: euro 40.830,72;

b) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera *b)*: euro 35.336,41;

c) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera *c)*: euro 28.502,12;

d) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera *d)*: euro 26.894,57;

e) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera *e)*: euro 21.928,77;

f) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera *f)*: euro 17.623,62;

g) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera *g)*: euro 13.069,62.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2020 la retribuzione di posizione, correlata alle posizioni funzionali individuate con i decreti del Ministro dell'Interno in data 27 marzo 2006 e successive modifiche e integrazioni è rideterminata, nelle componenti parte fissa e parte variabile, nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilità:

a) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera *a)*: euro 43.167,67;

b) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera *b)*: euro 37.358,90;

c) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera *c)*: euro 30.133,45;

d) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera *d)*: euro 28.433,89;

e) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera *e)*: euro 23.183,87;

f) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera *f)*: euro 18.632,31;

g) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera *g)*: euro 13.817,66.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2021 la retribuzione di posizione, correlata alle posizioni funzionali individuate con i decreti del Ministro dell'Interno in data 27 marzo 2006 e successive modifiche e integrazioni ed in data 26 gennaio 2021, è rideterminata, nelle componenti parte fissa e parte variabile, nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilità:

a) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera *a)*: euro 50.153,67;

b) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera *b)*: euro 43.404,84;

c) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera *c)*: euro 35.010,06;

d) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera *d)*: euro 33.035,46;

e) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera *e)*: euro 26.935,81;

f) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera *f)*: euro 21.647,65;

g) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera *g)*: euro 16.053,83.

5. Ai funzionari della carriera prefettizia, per il periodo intercorrente tra la data di conseguimento della qualifica superiore e quella del conferimento dell'incarico connesso alla nuova qualifica, competono la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato nelle misure minime previste per la qualifica acquisita, salvo recupero delle maggiori somme corrisposte in caso di mancato superamento del corso.

6. Ai funzionari prefettizi comandati o collocati fuori ruolo ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, ai quali non vengano corrisposti emolumenti accessori a qualsiasi titolo, spetta la retribuzione di posizione nella misura corrispondente
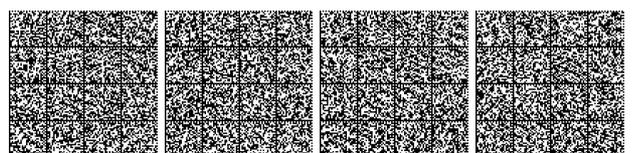
a quella di cui alle lettere *b)*, *e)* e *g)* dei commi 2, 3 e 4 in relazione alla qualifica rivestita. Qualora i predetti emolumenti vengano corrisposti in misura inferiore agli importi relativi alle predette lettere a titolo di retribuzione di posizione, il Ministero dell'interno eroga la differenza, a valere sulle risorse del fondo.

7. Ai funzionari prefettizi comandati o collocati fuori ruolo ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, all'atto del rientro è comunque assicurata, nell'ambito delle disponibilità del fondo e senza oneri aggiuntivi, la retribuzione di posizione nella misura minima prevista per la qualifica posseduta, nelle more del conferimento dell'incarico e, comunque, per un periodo massimo di due mesi.

8. Nel caso di avvicendamento negli incarichi di viceprefetto vicario e di capo di gabinetto secondo quanto previsto dall'articolo 7 del decreto ministeriale 3 dicembre 2003 e dall'articolo 8 del decreto ministeriale 20 maggio 2019, l'Amministrazione provvede al conferimento di un nuovo incarico, ove possibile di fascia corrispondente a quella posseduta, assicurando, comunque, il mantenimento del trattamento accessorio in godimento per un periodo non superiore a tre mesi, nell'ambito delle disponibilità del fondo e senza oneri aggiuntivi.

9. Per i funzionari che ricoprono incarichi di particolare rilevanza previsti dall'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 9 maggio 2000, n. 139, individuati nell'articolo 4 del decreto del Ministro dell'interno in data 27 marzo 2006 e successive modifiche e integrazioni e nell'articolo 5 del decreto del Ministro dell'Interno in data 26 gennaio 2021, la retribuzione di posizione è rideterminata, nelle componenti parte fissa e parte variabile, nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilità:

a decorrere dal 1° gennaio 2019:

incarichi ricompresi nella posizione funzionale *a)*: euro 44.907,95;

incarichi ricompresi nella posizione funzionale *b)*: euro 38.865,32;

incarichi ricompresi nella posizione funzionale *d)*: euro 29.321,30;

incarichi ricompresi nella posizione funzionale *e)*: euro 23.905,18;

incarichi ricompresi nella posizione funzionale *f)*: euro 19.036,28;

a decorrere dal 1° gennaio 2020:

incarichi ricompresi nella posizione funzionale *a)*: euro 47.478,27;

incarichi ricompresi nella posizione funzionale *b)*: euro 41.089,79;

incarichi ricompresi nella posizione funzionale *d)*: euro 30.999,51;

incarichi ricompresi nella posizione funzionale *e)*: euro 25.273,40;

incarichi ricompresi nella posizione funzionale *f)*: euro 20.125,83;

a decorrere dal 1° gennaio 2021:

incarichi ricompresi nella posizione funzionale *a)*: euro 55.161,87;

incarichi ricompresi nella posizione funzionale *b)*: euro 47.739,51;

incarichi ricompresi nella posizione funzionale *d)*: euro 36.016,29;

incarichi ricompresi nella posizione funzionale *e)*: euro 29.363,50;

incarichi ricompresi nella posizione funzionale *f)*: euro 23.382,87.

10. Qualora, a seguito di processi di riorganizzazione determinati dai decreti del Ministro dell'Interno del 23 luglio 2020, del 5 novembre 2020 e del 26 gennaio 2021, che abbiano comportato la revoca dell'incarico dirigenziale in corso, sia stato conferito un nuovo incarico dirigenziale con retribuzione di posizione di importo inferiore a quella connessa al precedente incarico, ai funzionari interessati è riconosciuto un differenziale di retribuzione di posizione che consenta di conseguire un complessivo valore di retribuzione di posizione pari a quello connesso al precedente incarico fino alla data di scadenza dell'incarico precedentemente conferito, con oneri a carico del fondo di cui all'articolo 22. In ogni caso gli effetti derivanti dal presente comma decorrono dal 1° gennaio 2021.

11. In caso di modifica del decreto del Ministro dell'interno in data 27 marzo 2006 e successive modifiche e integrazioni e in data 26 gennaio 2021, le misure della retribuzione di posizione, correlate alla ridefinizione delle posizioni funzionali, sono determinate in sede di accordi decentrati a livello centrale nell'ambito delle disponibilità del fondo e senza oneri aggiuntivi, entro valori annui lordi per tredici mensilità ricompresi negli importi minimo e massimo indicati per le rispettive decorrenze ai commi precedenti del presente articolo.

12. Al funzionario prefettizio, per l'espletamento degli incarichi individuati dai decreti del Ministro dell'interno in data 27 marzo 2006, e successive modificazioni, e in data 26 gennaio 2021 compete comunque un unico trattamento economico accessorio. Nei casi di temporaneo conferimento di un ulteriore o diverso incarico, nei casi di sostituzione a norma dell'articolo 10 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, per periodi non inferiori a tre mesi, nonché in quelli di conferimento temporaneo di incarico riconducibile a posizione funzionale superiore, limitatamente al periodo di espletamento degli stessi, la misura del trattamento accessorio è definita in sede di accordi decentrati a livello centrale nell'ambito delle disponibilità del fondo e senza oneri aggiuntivi.»;

q) all'articolo 24:

1) al comma 1, dopo le parole: «Regione Sardegna» le parole: «, la Commissione di coordinamento della Valle d'Aosta» sono soppresse; le parole «2016-2018» sono sostituite dalle seguenti: «2019-2021»;

2) al comma 2, dopo le parole «successive modificazioni,» sono aggiunte le seguenti: «e in data 26 gennaio 2021»;

r) all'articolo 25, dopo le parole «del corso di formazione» le parole: «e di tirocinio operativo» sono soppresse;

s) all'articolo 26, comma 2, le parole: «2016-2018» sono sostituite dalle seguenti: «2019-2021».
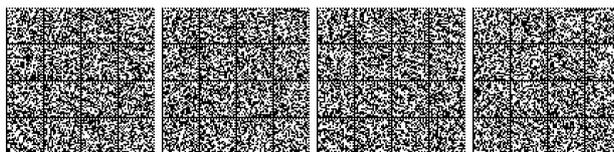
Art. 5.

Proroga di efficacia di norme

1. Al personale di cui all'articolo 1 continuano ad applicarsi, ove non in contrasto con il presente decreto, le norme stabilite dai precedenti decreti di recepimento degli accordi.

Art. 6.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, pari ad euro 35.608.200 per l'anno 2022 e ad euro 15.175.300 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede:

a) quanto ad euro 11.432.900 per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità in conto residui relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nel medesimo anno;

b) quanto ad euro 9.000.000 per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità in conto residui relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1029, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nel medesimo anno;

c) quanto a complessivi euro 15.175.300 annui a decorrere dall'anno 2022 mediante riduzione, per euro 6.175.300, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e, per euro 9.000.000, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1029, legge 30 dicembre 2020, n. 178.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 maggio 2022

MATTARELLA

DRAGHI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

BRUNETTA, *Ministro per la pubblica amministrazione*

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

FRANCO, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* CARTABIA

Registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 2022
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, registrazione n. 1596

N O T E

AVVERTENZA:

— Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Si riporta il testo degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 (*Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'articolo 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266*), pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 2 giugno 2000:

«Art. 26. (*Ambito di applicazione*). — 1. Il presente capo disciplina il procedimento per la definizione degli aspetti giuridici ed economici del rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia oggetto di negoziazione.

2. Le procedure di cui al comma 1, da attuarsi secondo le modalità e per le materie indicate negli articoli seguenti, si concludono con l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 29, comma 5.

3. La disciplina emanata con il decreto di cui al comma 2 ha durata triennale tanto per la parte economica che normativa a decorrere dal termine di scadenza previsto dal precedente decreto e conserva efficacia fino alla data di entrata in vigore del decreto successivo.

4. Nei casi in cui le disposizioni generali sul pubblico impiego rinviano per il personale del comparto dei ministeri alla contrattazione collettiva e si verte in materie diverse da quelle indicate nell'articolo 28 e non disciplinate per il personale della carriera prefettizia da particolari disposizioni di legge, per lo stesso personale si provvede, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.»

«Art. 27. (*Delegazioni negoziali*). — 1. Il procedimento negoziale intercorre tra una delegazione di parte pubblica composta dal Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, e dai Ministri dell'interno e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, o dai sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, ed una delegazione delle organizzazioni sindacali rappresentative del personale della carriera prefettizia individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica secondo i criteri generali in materia di rappresentatività sindacale stabiliti per il pubblico impiego.»

— Il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 16 dicembre 2019 recante «Individuazione della delegazione sindacale che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo relativo al triennio 2019-2021, riguardante il personale della carriera prefettizia, ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139», è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 2020, n. 14.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 2018, n. 66 recante «Recepimento dell'accordo sindacale per il triennio economico e giuridico 2016-2018, riguardante il personale della carriera prefettizia» è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 giugno 2018, n. 134.

— Il decreto del Ministro dell'interno 22 ottobre 2012 è stato pubblicato sul bollettino Ufficiale del personale n. 11 di novembre 2012.

— Il decreto del Ministro dell'interno 19 luglio 2013 è stato pubblicato sul bollettino Ufficiale del personale n. 10 di ottobre 2013.

— Il decreto del Ministro dell'interno 6 dicembre 2013 è stato pubblicato sul bollettino Ufficiale del personale n. 2 di febbraio 2014.

— Il decreto del Ministro dell'interno 13 maggio 2014 è stato pubblicato sul bollettino Ufficiale del personale n. 10 di ottobre 2014.
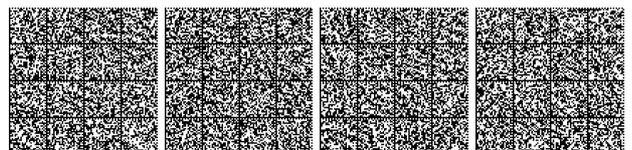
— Si riporta il testo degli articoli 10, 20 e 29 del citato decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139:

«Art. 10. (*Individuazione dei posti di funzione*). — 1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 4 e 11, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di organizzazione dei ministeri e di accorpamento, nell'ufficio territoriale del governo, delle strutture periferiche dello Stato, i posti di funzione da conferire ai viceprefetti e ai viceprefetti aggiunti, nell'àmbito degli uffici centrali e periferici dell'amministrazione dell'interno, sono individuati con decreto del Ministro dell'interno. Negli uffici individuati ai sensi del presente comma, la provvisoria sostituzione del titolare in caso di assenza o di impedimento è assicurata da altro funzionario della carriera prefettizia.

2. In relazione al sopravvenire di nuove esigenze organizzative e funzionali, e comunque con cadenza biennale, si provvede, con le modalità di cui al comma 1, alla periodica rideterminazione dei posti di funzione di cui allo stesso comma nell'àmbito degli uffici centrali e periferici dell'amministrazione dell'interno.»

«Art. 20. (*Retribuzione di posizione*). — 1. La componente del trattamento economico, correlata alle posizioni funzionali ricoperte ed agli incarichi ed alle responsabilità esercitati, è attribuita a tutto il personale della carriera prefettizia. Con decreto del Ministro dell'interno si provvede alla graduazione delle posizioni funzionali ricoperte, sulla base dei livelli di responsabilità e di rilevanza degli incarichi assegnati. La determinazione della retribuzione di posizione, in attuazione delle disposizioni emanate con il predetto decreto, è effettuata attraverso il procedimento negoziale.

2. Con il decreto di cui al comma 1 sono periodicamente individuati, ai fini della determinazione della retribuzione di posizione, gli uffici di particolare rilevanza, nonché le sedi disagiate in relazione alle condizioni ambientali ed organizzative nelle quali il servizio è svolto.

3. Per i funzionari titolari di incarichi conferiti con provvedimento del Ministro dell'interno possono essere individuate più posizioni graduate, secondo la diversa rilevanza degli incarichi, tenendo conto della qualifica rivestita.»

«Art. 29. (*Procedura di negoziazione*). — 1. La procedura negoziale è avviata dal Ministro per la funzione pubblica almeno quattro mesi prima della scadenza dei termini di cui all'articolo 26, comma 3. Le trattative si svolgono tra i soggetti di cui all'articolo 27 e si concludono con la sottoscrizione di una ipotesi di accordo.

2. La delegazione di parte pubblica, prima di procedere alla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, verifica, sulla base dei criteri utilizzati per l'accertamento della rappresentatività sindacale ai sensi dell'articolo 27, che le organizzazioni sindacali aderenti all'ipotesi stessa rappresentino almeno il cinquantuno per cento del dato associativo complessivo espresso dal totale delle deleghe sindacali rilasciate.

3. Le organizzazioni sindacali dissenzienti possano trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le loro osservazioni entro il termine di cinque giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo.

4. L'ipotesi di accordo è corredata da prospetti contenenti l'individuazione del personale interessato, i costi unitari e gli oneri riflessi del trattamento economico, nonché la quantificazione complessiva della spesa, diretta ed indiretta, con l'indicazione della copertura finanziaria complessiva per l'intero periodo di validità. L'ipotesi di accordo non può in ogni caso comportare, direttamente o indirettamente, anche a carico di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto a quanto stabilito nel documento di programmazione economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge finanziaria, nonché nel bilancio.

5. Il Consiglio dei Ministri, entro quindici giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, verificate le compatibilità finanziarie ed esaminate le osservazioni di cui al comma 3, approva l'ipotesi di accordo ed il relativo schema di decreto del Presidente della Repubblica da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *d)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, prescindendo dal parere del Consiglio di Stato. Nel caso in cui l'accordo non sia definito entro novanta giorni dall'inizio delle procedure, il Governo riferisce alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica nelle forme e nei modi stabiliti dai rispettivi regolamenti.

6. Nell'àmbito e nei limiti fissati dal decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 5 e per le materie specificamente ivi indicate, possono essere conclusi accordi decentrati a livello centrale e periferico che, senza comportare alcun onere aggiuntivo, individuano esclusivamente criteri applicativi delle previsioni del predetto decreto. Gli accordi decentrati sono stipulati tra una delegazione di parte pubblica presieduta dai titolari degli uffici centrali e periferici individuati dall'amministrazione dell'interno entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 5 ed una delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle corrispondenti strutture periferiche delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'ipotesi di accordo di cui al comma 1. In caso di mancata definizione degli accordi decentrati, resta impregiudicato il potere di autonoma determinazione dell'amministrazione.»

— Si riporta il testo dei commi 149, 436, 437, 440 e 442 dell'art. della legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»:

«149. Al fine di incentivare le maggiori attività rese in particolare nel settore della depenalizzazione e dell'immigrazione dal personale dell'amministrazione civile dell'Interno, il fondo risorse decentrate del personale contrattualizzato non dirigente è incrementato di 7 milioni di euro per ciascuna delle annualità del biennio 2019-2020 e di 28 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Per l'annualità 2020, il fondo di cui al precedente periodo è ulteriormente incrementato di 12.000.000 di euro, per far fronte alle particolari attività di supporto in materia di immigrazione, ordine pubblico, soccorso pubblico e protezione civile. È istituito un fondo con una dotazione di 1,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 2,5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, da destinare all'incremento del Fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del personale della carriera prefettizia e del Fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del personale di livello dirigenziale contrattualizzato dell'Amministrazione civile dell'interno. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede al riparto delle predette risorse tra i fondi di cui al secondo periodo.»

«436. Per il triennio 2019-2021 gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico sono determinati in 1.100 milioni di euro per l'anno 2019, in 1.750 milioni di euro per l'anno 2020 e in 3.375 milioni di euro annui a decorrere dal 2021.

437. Gli importi di cui al comma 436, comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 21, comma 1-*ter*, lettera *e)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»

«440. Nelle more della definizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dei provvedimenti negoziali riguardanti il personale in regime di diritto pubblico relativi al triennio 2019-2021, a valere sulle risorse a copertura degli oneri di cui ai commi 436 e 438, si dà luogo, in deroga alle procedure previste dai rispettivi ordinamenti, all'erogazione:

a) dell'anticipazione di cui all'articolo 47-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché degli analoghi trattamenti disciplinati dai provvedimenti negoziali relativi al personale in regime di diritto pubblico, nella misura percentuale, rispetto agli stipendi tabellari, dello 0,42 per cento dal 1°(gradi) aprile 2019 al 30 giugno 2019 e dello 0,7 per cento a decorrere dal 1°(gradi) luglio 2019;

b) al personale di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dell'elemento perequativo una tantum ove previsto dai relativi contratti collettivi nazionali di lavoro riferiti al triennio 2016-2018, nelle misure, con le modalità e i criteri ivi definiti e con decorrenza dal 1°(gradi) gennaio 2019 fino alla data di definitiva sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio 2019-2021, che ne disciplinano il riassorbimento.»

«442. In relazione alla specificità delle funzioni e delle responsabilità dirigenziali connesse alle esigenze in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, di immigrazione, di tutela economico-finanziaria, di difesa nazionale e di soccorso pubblico, al fine di incentivare il miglioramento dell'efficienza dei correlati servizi, a decorrere dall'anno 2019, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è autorizzata la spesa di 19.066.908 euro da destinare all'incremento di:

a) 9.422.378 euro delle risorse previste dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 10 maggio 2018, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, destinate all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 46, commi 3 e 6, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95. Le predette risorse aggiuntive incrementano quelle di ciascuna Forza di polizia e delle Forze armate, di un importo corrispondente a quello già previsto, per l'anno 2020, dall'articolo 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2018;

b) 7.500.000 euro del fondo di cui all'articolo 45, comma 11, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95;

c) 300.000 euro dei fondi per la retribuzione di rischio e posizione e per la retribuzione di risultato dei dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui agli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 42;

d) 1.844.530 euro del fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del personale della carriera prefettizia di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 2018, n. 66.»

— Si riporta il comma 127 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»:

«127. All'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « 1.425 milioni» sono sostituite dalle seguenti: « 1.750 milioni» e le parole: « 1.775 milioni» sono sostituite dalle seguenti: « 3.375 milioni».»

— Si riportano i commi 959 e 1029 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023».

«959. Le risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono incrementate di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.»

«1029. In relazione all'esigenza di procedere alla graduale perequazione del trattamento economico del personale della carriera prefettizia a quello della dirigenza delle altre amministrazioni statali, le risorse disponibili a legislazione vigente per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro per il triennio 2019-2021 sono incrementate, a decorrere dall'anno 2021, di 9 milioni di euro.»

— Si riporta il testo dell'articolo 21 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 recante «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica», convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8:

«Art. 21. (*Risorse aggiuntive per il personale della carriera prefettizia*). — 1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 442, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, destinata, ai sensi della lettera *d)* del medesimo comma, all'incremento del fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del personale della carriera prefettizia di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 2018, n. 66 è incrementata di 1.800.000 euro, a decorrere dal 2020. Ai conseguenti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'interno.»

Note all'art. 1:

— Per il testo dell'articolo 26, comma 1, del citato decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 3:

— Per il testo dell'articolo 29, del citato decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 4:

— Si riporta il testo degli artt. 4, 5, 7, 8, 9, 12, 16, 17, 19, 21, 24, 25 e 26 del citato decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 2018, n. 66, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per il triennio economico e giuridico 2016-2018, riguardante il personale della carriera prefettizia», come modificato dal presente decreto:

«Art. 4. (*Tempo di lavoro*). — 1. Nel rispetto delle peculiarità funzionali dell'assetto organizzativo dell'amministrazione dell'interno, il funzionario della carriera prefettizia organizza la propria presenza in servizio e il proprio tempo di lavoro correlandoli in modo flessibile ed adeguato alle esigenze della struttura presso cui presta servizio, nonché alle responsabilità inerenti alla posizione da lui ricoperta e agli obiettivi da conseguire.

2. In considerazione della peculiarità delle funzioni, al personale della carriera prefettizia non si applica il regime di lavoro a tempo parziale.

3. Qualora, in relazione ad esigenze eccezionali, si determini una interruzione od una riduzione del riposo fisiologico giornaliero o settimanale, al funzionario della carriera prefettizia deve essere comunque garantito, una volta cessate tali esigenze eccezionali, l'adeguato recupero del tempo di riposo fisiologico corrispondente a quello sacrificato alle necessità del servizio *nella giornata successiva o nella settimana immediatamente successiva*. In caso di prestazione lavorativa nei giorni non lavorativi, il funzionario ha diritto ad un congruo riposo compensativo *da fruire obbligatoriamente al massimo entro i quindici giorni successivi*.»

«Art. 5. (*Congedo ordinario*). — 1. Considerato che l'orario di servizio dell'Amministrazione dell'interno si articola su cinque giorni settimanali, il funzionario della carriera prefettizia ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie pari a ventotto giorni lavorativi, comprensivi delle due giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1977, n. 937. Tale periodo è ridotto a ventisei giorni per i primi tre anni di servizio comprendendo in essi il *periodo* del corso di formazione iniziale, previsto dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, per i funzionari della carriera prefettizia assunti al primo impiego. *Ai fini del computo del predetto periodo, si tiene conto anche del servizio prestato per almeno tre anni presso altre pubbliche amministrazioni, anche a tempo determinato e/o in qualifiche non dirigenziali*.

2. Al funzionario della carriera prefettizia spettano altresì quattro giornate di riposo da fruire nell'arco dell'anno solare, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, della legge 23 dicembre 1977, n. 937.

3. Nell'anno di assunzione ed in quello di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata proporzionalmente al servizio prestato, in ragione dei dodicesimi di anno maturati. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.

4. Il funzionario della carriera prefettizia che è stato assente ai sensi dell'articolo 9 conserva il diritto alle ferie.

5. Le ferie costituiscono un diritto irrinunciabile e, salvo limitate ipotesi previste dalle indicazioni applicative rese dai competenti soggetti istituzionali, non sono monetizzabili. Il responsabile della struttura dovrà assicurare l'effettiva fruizione delle ferie da parte del funzionario interessato.

6. È obbligo del funzionario della carriera prefettizia programmare le proprie ferie in accordo con il responsabile della struttura in cui presta servizio, in modo da garantirne la necessaria operatività. Compatibilmente con le esigenze di servizio, l'Amministrazione assicura al funzionario della carriera prefettizia il frazionamento delle ferie in più periodi nel corso dell'anno.

7. In caso di rientro anticipato dalle ferie per necessità di servizio, il funzionario della carriera prefettizia ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie, nonché all'indennità di missione per la durata del medesimo viaggio. Il funzionario della carriera prefettizia ha inoltre diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto.

8. Le ferie sono sospese da malattie che si protraggano per più di tre giorni o diano luogo a ricovero ospedaliero. È cura del funzionario della carriera prefettizia informare tempestivamente l'amministrazione, producendo la relativa documentazione sanitaria.

9. In presenza di motivate, gravi esigenze personali o di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo. In caso di esigenze di servizio assolutamente indifferibili, tale termine può essere prorogato fino alla fine dell'anno successivo.

10. I periodi di cui ai commi 1 e 2 non sono riducibili per assenze per malattia o infortunio, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno solare. In tal caso il godimento di cui al comma 1 avverrà anche oltre il termine di cui al precedente comma 9.

11. Sono considerati festivi le domeniche e gli altri giorni riconosciuti come tali dalla legge a tutti gli effetti civili.

12. La ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il funzionario della carriera prefettizia presta servizio è considerata giorno festivo se ricadente in un giorno ordinariamente lavorativo.

13. *Resta fermo il diritto ad astenersi dalle attività lavorative in occasione di ricorrenze religiose previste dalle leggi di approvazione delle intese stipulate tra lo Stato italiano e le confessioni diverse da quella cattolica.* In tal caso la giornata lavorativa non prestata dal funzionario della carriera prefettizia è recuperata in altro giorno lavorativo, d'intesa con il responsabile della struttura.»
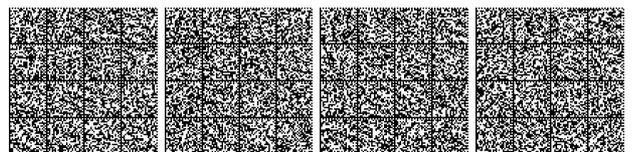
«Art. 7. (*Aspettativa per motivi personali e di famiglia*). — 1. Al funzionario della carriera prefettizia che ne faccia formale e motivata richiesta possono essere concessi periodi di aspettativa per esigenze personali o di famiglia senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità per una durata complessiva di dodici mesi in un triennio.

2. Al fine del calcolo del triennio di cui al comma 1 si applicano le medesime regole previste per le assenze per malattia.

3. Il funzionario della carriera prefettizia rientrato in servizio non può usufruire di un altro periodo di aspettativa per motivi di famiglia, anche per motivi diversi, se non siano intercorsi almeno quattro mesi di servizio attivo.

4. I periodi di aspettativa, di cui al comma 1, fruiti anche frazionatamente, non si cumulano con le assenze per malattia previste dall'articolo 6 del presente decreto.

5. L'Amministrazione, qualora durante il periodo di aspettativa vengano meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, invita il funzionario della carriera prefettizia a riprendere servizio con un preavviso di dieci giorni. Il funzionario della carriera prefettizia, per le stesse motivazioni e negli stessi termini, può riprendere servizio di propria iniziativa.

6. È fatta salva l'applicazione di altre fattispecie di aspettativa e di altri periodi non retribuiti comunque denominati previsti da specifiche disposizioni di legge e dai decreti previsti dall'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.

7. Al funzionario di ruolo della carriera prefettizia che assume servizio presso altra pubblica amministrazione in quanto vincitore di pubblico concorso, è concesso, a domanda, un periodo di aspettativa *per tutta la durata del periodo di prova*, senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità. Qualora, alla scadenza del sopraindicato periodo, il funzionario non riassuma servizio, senza giustificato motivo, ovvero opti per il nuovo impiego, viene dichiarata la cessazione del rapporto di lavoro.»

«Art. 8. (Congedi parentali e disposizioni a tutela della maternità e della paternità). — 1. Sono operative, in quanto immediatamente applicabili, le disposizioni contenute nel decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, in materia di congedi dei genitori ed a sostegno della maternità e della paternità. Il termine di preavviso di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, per i funzionari della carriera prefettizia è determinato in giorni cinque con comunicazione in forma scritta al responsabile della struttura presso cui prestano servizio. In presenza di comprovate eccezionali situazioni personali la domanda può essere presentata entro le ventiquattro ore antecedenti l'inizio del periodo di astensione dal lavoro.

2. Ai funzionari della carriera prefettizia in congedo di maternità o di paternità ai sensi degli articoli 16, 17, commi 1 e 2, e 28 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, spetta la retribuzione costituita dalla componente stipendiale di base e dalla retribuzione di posizione parte fissa e parte variabile, nonché la retribuzione di risultato nella misura in cui l'attività svolta risulti comunque valutabile a tal fine.

3. Nell'ambito del periodo di congedo parentale di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, per le madri o, in alternativa, per i padri, i primi trenta giorni di assenza, fruibili anche in modo frazionato, non riducono le ferie e sono valutati ai fini dell'anzianità di servizio. Per tale assenza spetta la retribuzione di cui al comma 2.

4. Successivamente al periodo di astensione di cui al comma 3 e fino al compimento del terzo anno di vita, nei casi previsti dall'articolo 47 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, alle lavoratrici madri ed, in alternativa, ai lavoratori padri sono riconosciuti, per ciascun anno di età del bambino, trenta giorni di assenza retribuita secondo le modalità indicate nel comma 2.

5. In caso di parto prematuro spettano comunque i mesi di astensione obbligatoria per congedo di maternità o paternità non goduti prima della data presunta del parto, da certificare entro trenta giorni dall'evento.

6. In caso di parto plurimo i periodi di riposo di cui all'articolo 39 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dal comma 1 dello stesso articolo 39 possono essere utilizzate anche dal padre.

7. Le eventuali festività cadenti nel periodo di assenza sono computate ai fini del raggiungimento del limite massimo previsto. *Se tra due periodi di congedo parentale non intercorre almeno un giorno di lavoro effettivo, devono essere computati come congedo parentale anche i sabati e le domeniche ricompresi tra gli stessi*.

8. Al funzionario della carriera prefettizia, dopo il rientro al lavoro a seguito della fruizione dei congedi parentali, si applica quanto previsto dall'articolo 56 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

8-bis. *Sono inoltre direttamente applicabili, in favore dei funzionari della carriera prefettizia, le disposizioni concernenti il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, da fruire entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, introdotte dall'articolo 4, comma 24, lettera* a)*, della legge 28 giugno 2012, n. 92, nella misura prevista dall'articolo 1, comma 354, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni ed integrazioni, con oneri a carico del fondo di cui all'articolo 22.*

8-ter. *Fino al compimento del terzo anno di età dei figli, il funzionario della carriera prefettizia può richiedere, ai sensi dell'articolo 42-*bis *del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, l'assegnazione temporanea, anche in modo frazionato, per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente qualifica e pari o inferiore retribuzione di posizione, compatibilmente con le esigenze organizzative dell'Amministrazione. In ogni caso, il periodo di assegnazione non potrà essere inferiore ad un anno, ai fini del conferimento dell'incarico previsto dall'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139. L'eventuale dissenso deve essere motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali. L'assenso o il dissenso devono essere comunicati all'interessato entro trenta giorni dalla domanda. Il posto temporaneamente lasciato libero non si renderà disponibile.»*

«Art. 9. (*Permessi per esigenze personali*). — 1. Il funzionario della carriera prefettizia ha diritto di assentarsi nei seguenti casi:

a) partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove ed al tempo strettamente necessario per il raggiungimento delle relative sedi di svolgimento delle stesse ovvero, previa intesa con il responsabile della struttura di appartenenza, a congressi, convegni, seminari e corsi di aggiornamento professionale facoltativo entro il limite complessivo di giorni otto per ciascun anno;

b) decesso o documentata grave infermità del coniuge anche legalmente separato*, dell'unito civilmente* o del convivente stabile o di un parente entro il secondo grado, anche non convivente, o di un affine di primo grado o di un soggetto componente la famiglia anagrafica del funzionario, in ragione di tre giorni lavorativi all'anno, anche frazionati, per evento. Tali giorni devono essere utilizzati entro sette giorni dal decesso o dall'accertamento della insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere a conseguenti specifici interventi terapeutici. Nel caso di grave infermità dei soggetti di cui al presente comma il funzionario della carriera prefettizia, entro sette giorni dall'evento predetto, può concordare con il responsabile della struttura, in alternativa ai giorni di permesso, diverse modalità di espletamento dell'attività lavorativa, anche per periodi superiori a tre giorni;

c) in occasione del matrimonio *o dell'unione civile* per quindici giorni consecutivi da fruire entro 45 giorni dall'evento. *Il dipendente può fruirne anche in un momento successivo, compatibilmente con le esigenze organizzative dell'ufficio di appartenenza e comunque entro sei mesi dall'evento*;

d) motivi personali entro il limite complessivo di tre giorni per ciascun anno.

2. Le assenze di cui al comma 1 possono cumularsi nell'anno solare, sono valutate agli effetti dell'anzianità di servizio e non riducono il periodo di ferie disciplinato dall'articolo 5 del presente decreto.

3. I predetti periodi di assenza non producono effetti sul trattamento economico del funzionario della carriera prefettizia.

4. Le assenze previste dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, non sono computate ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi e non riducono le ferie.

5. Il funzionario della carriera prefettizia ha altresì diritto di assentarsi per tutti gli eventi in relazione ai quali specifiche disposizioni di legge, di regolamenti di attuazione o dei decreti previsti dall'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, prevedono la concessione di permessi o congedi comunque denominati.»

«Art. 12. (*Reperibilità*). — 1. In relazione alla necessità di garantire la salvaguardia delle esigenze connesse alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, del sistema della protezione civile e della difesa civile e degli altri diritti civili e politici costituzionalmente garantiti, il funzionario della carriera prefettizia assicura la reperibilità durante le ore eccedenti l'orario di servizio nell'ambito dei principi e dei criteri in-

dicati nel presente articolo. *Ciò nei casi in cui sia richiesto un intervento urgente ovvero in presenza di necessità operative non preventivamente programmabili con il ricorso alle ordinarie prestazioni di lavoro, laddove sussista la necessità di attivarsi prontamente al fine di garantire la salvaguardia delle esigenze indicate nel presente comma.*

1-bis. *La fissazione dell'orario per l'effettuazione dei turni di reperibilità e l'individuazione delle modalità applicative per lo svolgimento del servizio tengono conto delle concrete esigenze di ciascuna struttura e sono rimesse alla negoziazione in sede decentrata. In mancanza di tali accordi, ovvero laddove non espressamente previsto, il turno di reperibilità si svolge nei giorni infrasettimanali lavorativi dalle ore 20:00 alle ore 08:00 del giorno successivo e nei giorni festivi ed in quelli non lavorativi per l'intera giornata.*

2. Gli uffici nei quali deve essere assicurata la reperibilità sono individuati come segue:

a) Prefetture - Uffici territoriali del Governo, per le esigenze di cui al comma 1;

b) Uffici di diretta collaborazione con il Ministro individuati nel decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 2002, n. 98, per le esigenze di:

1) Ufficio di Gabinetto;

2) Segreteria speciale;

3) Ufficio-*Relazioni con la stampa e comunicazione istituzionale*;

4) Ufficio Affari legislativi e Relazioni parlamentari;

c) Dipartimento per gli Affari interni e territoriali, per le esigenze di: 1) Ufficio I: Gabinetto del Capo Dipartimento;

d) Dipartimento della Pubblica sicurezza, per le esigenze di:

1) Segreteria del Dipartimento - Ufficio I: Ufficio *analisi, coordinamento e documentazione*;

2) Segreteria del Dipartimento - Ufficio II: Ufficio *Affari generali e personale*;

3) Direzione centrale della Polizia criminale - Ufficio II: Ufficio *affari giuridici e del contenzioso*;

4) Direzione centrale dell'Immigrazione e della Polizia di frontiera;

5) Direzione centrale per la Polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato;

e) Dipartimento per le Libertà civili e l'immigrazione, per le esigenze di:

1) Ufficio I: Gabinetto del Capo Dipartimento;

2) Direzione centrale per i Servizi civili, per l'immigrazione e asilo;

f) Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile, per le esigenze di:

1) Ufficio I: Gabinetto del Capo Dipartimento;

g) Dipartimento *per l'Amministrazione Generale,* per le Politiche del personale dell'amministrazione civile e per le Risorse strumentali e finanziarie, per le esigenze di:

1) Ufficio I: Gabinetto del Capo Dipartimento.

3. Salvo che nelle situazioni di emergenza, ciascun servizio di reperibilità è assicurato da un funzionario della carriera prefettizia attraverso la rotazione di tutti i funzionari in servizio presso i Dipartimenti e gli Uffici di cui al comma 2*, garantendo l'alternanza degli stessi con riferimento ai giorni festivi ed a quelli non lavorativi*. I titolari degli uffici provvedono, avvalendosi di funzionari appositamente designati, all'addestramento di tutto il personale interessato.

3-bis. *Il funzionario della carriera prefettizia, durante lo svolgimento del turno di reperibilità, deve essere rintracciabile all'utenza telefonica preventivamente comunicata all'Ufficio di appartenenza. Nei casi in cui, durante il turno di reperibilità, l'attività non possa essere utilmente resa da remoto, il funzionario reperibile assicura il raggiungimento della sede di servizio per lo svolgimento delle attività urgenti da effettuare in presenza fino a cessate esigenze. In relazione alle situazioni che si possono verificare durante lo svolgimento della reperibilità, il funzionario avrà cura di informare il Prefetto titolare della struttura di appartenenza, nelle forme ritenute più opportune, per le eventuali determinazioni di competenza.*

4. In caso di effettiva presenza in servizio durante il periodo di reperibilità in un giorno non lavorativo, al funzionario della carriera prefettizia spetta il recupero dell'intera giornata lavorativa. Il giorno di recupero deve essere fruito *obbligatoriamente al massimo entro i quindici giorni successivi*. Negli altri casi di presenza in servizio si applica il disposto di cui all'articolo 4, comma 3.

5. Con accordi decentrati a livello centrale si procede alla eventuale modifica degli uffici indicati al comma 2, nonché alla individuazione dei criteri per l'eventuale maggiorazione della retribuzione di risultato, nell'ambito delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 22.

6. Con accordi decentrati da stipularsi a livello di uffici centrali e periferici sono individuate specifiche modalità applicative della reperibilità.

6-bis. *Anche con riguardo alla disciplina dei turni di reperibilità trovano applicazione le disposizioni contenute nel decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di lavoro notturno dei genitori lavoratori. In particolare, alle lavoratrici madri con figli minori fino ai tre anni, che ne facciano richiesta, è riconosciuto l'esonero dalla reperibilità nella fascia oraria dalle ore 20:00 alle ore 8:00, salvo diverse e più favorevoli soluzioni, individuate caso per caso nei singoli accordi decentrati.»*

«Art. 16. (*Adempimenti dell'amministrazione in materia di distacchi, permessi e aspettative sindacali*). — 1. Il Dipartimento competente per l'amministrazione del personale della carriera prefettizia procede all'accertamento delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali, ai fini di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, e agli articoli 13, comma 2, e 14, comma 3, del presente decreto. Il dato associativo è espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato. A tal fine rileva il numero delle trattenute per il contributo sindacale effettivamente operate tramite delega di cui è titolare il soggetto sindacale. Per le deleghe rilasciate nel mese di dicembre dell'anno di riferimento della rilevazione, la lettura viene effettuata dalla busta paga del mese di gennaio immediatamente successivo. Il Dipartimento competente per l'amministrazione del personale della carriera prefettizia fornisce alle rispettive organizzazioni nazionali i dati riferiti alle predette deleghe e li confronta con esse in vista della loro certificazione e della sottoscrizione della relativa documentazione. Ove dovessero essere riscontrati errori od omissioni in base ai dati in proprio possesso, le organizzazioni sindacali provvedono a documentare le richieste di rettifica in un apposito incontro con il predetto Dipartimento competente per l'amministrazione del personale della carriera prefettizia, nel corso del quale si procede all'esame della documentazione presentata ed alla conseguente rettifica della relativa documentazione nel caso di riscontro positivo della richiesta. Il Dipartimento competente per l'amministrazione del personale della carriera prefettizia invia, entro il 31 marzo di ciascun anno, i dati complessivi relativi alle deleghe per la riscossione del contributo sindacale alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, utilizzando modelli e procedure informatizzate predisposti dal medesimo Dipartimento della funzione pubblica.

2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, le organizzazioni sindacali che abbiano dato o diano vita, mediante fusione, affiliazione o in altra forma a una nuova aggregazione associativa possono imputare al nuovo soggetto sindacale le deleghe, delle quali risultino titolari, purché il nuovo soggetto succeda effettivamente nella titolarità delle deleghe che a esso vengono imputate, o che le deleghe siano, comunque, confermate espressamente dai lavoratori a favore del nuovo soggetto.

3. Entro il 31 *marzo* di ciascun anno, il Dipartimento competente per l'amministrazione del personale della carriera prefettizia, utilizzando modelli di rilevazione e procedure informatizzate predisposti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, è tenuto a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica gli elenchi nominativi, suddivisi per qualifica e per sindacato, del personale che ha fruito di distacchi e aspettative sindacali nell'anno precedente.

4. Entro la stessa data del 31 *marzo* di ciascun anno, il Dipartimento competente per l'amministrazione del personale della carriera prefettizia, utilizzando i modelli e le procedure informatizzate indicate nel comma 3, è tenuto a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica gli elenchi nominativi, suddivisi per qualifica e sindacato, del personale dipendente che ha fruito dei permessi sindacali nell'anno precedente con l'indicazione per ciascun nominativo della data in cui è stato fruito il permesso e il numero delle ore utilizzate. Il Dipartimento della funzione pubblica verifica il rispetto dei limiti previsti dal presente decreto.

5. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica può disporre ispezioni nei confronti del Ministero dell'interno, qualora non ottemperi tempestivamente agli obblighi indicati nei commi 1, 3 e 4 e può fissare un termine per l'adempimen-

to. In caso di ulteriore inerzia, il Dipartimento della funzione pubblica non fornisce ulteriori assensi preventivi richiesti dalla stessa Amministrazione ai sensi dell'articolo 13, comma 3, e dell'articolo 15, comma 2. Dell'inadempimento risponde, comunque, il funzionario responsabile del procedimento appositamente nominato dal Ministero dell'interno ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
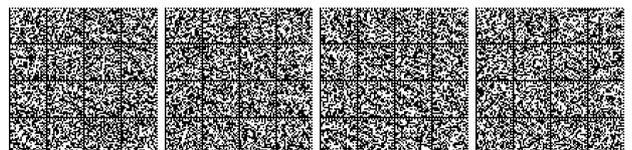
6. I dati riepilogativi degli elenchi di cui ai commi 3 e 4, distinti per sindacato, per qualifica e per sesso, sono pubblicati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica in allegato alla relazione annuale sullo stato della pubblica amministrazione, da presentare al Parlamento ai sensi dell'articolo 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93.

7. I funzionari responsabili delle strutture che dispongono o consentono l'utilizzazione dei distacchi, aspettative e permessi sindacali in violazione di quanto previsto negli articoli 13, 14 e 15 sono responsabili personalmente.»

«Art. 17. (*Tutela del dirigente sindacale*). — 1. Il funzionario della carriera prefettizia, dirigente sindacale, che rientra in servizio al termine del distacco o dell'aspettativa sindacale conserva l'anzianità maturata. In ragione della peculiarità delle funzioni svolte e della particolarità dell'ordinamento della carriera allo stesso funzionario è conferito un posto di funzione corrispondente a quello ricoperto prima del distacco e dell'aspettativa, e lo stesso può, a domanda, essere trasferito, con precedenza rispetto ad altri richiedenti in una sede della propria amministrazione quando dimostri di avervi svolto attività sindacale e di avervi avuto il domicilio nell'ultimo anno, ove sussista un posto in organico e un equivalente posto di funzione.

2. Fatto salvo quanto previsto nel comma 3, al dirigente sindacale che rientra in servizio al termine del distacco frazionato è conferito il posto di funzione corrispondente a quello ricoperto prima del distacco nell'ambito della stessa sede di servizio.

3. Il trasferimento dei dirigenti sindacali indicati all'articolo 14, comma 1, in un ufficio ubicato nella stessa o in un'altra sede di servizio può essere disposto solo previo nulla osta dell'organizzazione sindacale di appartenenza.

4. La disposizione del comma 3 si applica fino alla fine dell'anno successivo alla data di cessazione del mandato sindacale.

5. Il dirigente di cui al comma 1 non può essere discriminato per l'attività svolta in tale qualità, né può essere assegnato ad attività che facciano sorgere conflitti di interesse con la stessa.

6. La valutazione annuale del funzionario in distacco ai sensi dell'articolo 13 è effettuata direttamente dal Consiglio di amministrazione, previa proposta per i viceprefetti aggiunti della commissione per la progressione in carriera di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, sulla base del servizio prestato e delle valutazioni operate in precedenza. In caso di fruizione del distacco in forma frazionata, ai sensi dell'articolo 13, comma 5, si applicano gli articoli 16, 17 e 18 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139. *La predetta valutazione da parte del Consiglio di amministrazione ricomprende anche il periodo infra-annuale precedente alla decorrenza del distacco sindacale, tenendo conto anche della relazione presentata dal funzionario sull'attività svolta.*

7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano anche alle fattispecie previste dagli articoli 7, commi 1 e 5, e 9 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.

8. I dirigenti sindacali, nell'esercizio delle loro funzioni, non sono soggetti ai doveri derivanti dalla subordinazione gerarchica prevista da leggi e regolamenti.»

«Art. 19. (*Copertura assicurativa*). — 1. Ai fini della copertura assicurativa, di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, sono individuati i seguenti criteri:

a) totale copertura a garanzia della responsabilità civile, inerente le attività connesse a compiti istituzionali, derivante ai funzionari della carriera prefettizia per le perdite patrimoniali e/o danni involontariamente cagionati a terzi;

b) estensione della copertura anche alle ulteriori attività che possono essere svolte dai predetti funzionari connesse ad incarichi direttamente o indirettamente riferibili a compiti e doveri d'ufficio;

c) copertura degli oneri di patrocinio legale;

d) retroattività e ultrattività della copertura assicurativa;

e) previsione della possibilità per il dirigente di aumentare i massimali e «area dei rischi» coperta con il versamento di una quota individuale aggiuntiva.

1-bis. *L'Amministrazione assume le iniziative necessarie per la copertura assicurativa della responsabilità civile del funzionario della carriera prefettizia, ivi compreso il patrocinio legale, salvo le ipotesi di dolo e colpa grave. A tal fine, sono utilizzate le risorse finanziarie destinate a tale finalità, sulla base di quanto previsto dalle disposizioni di legge.*

1-ter. *Ai fini della stipula, l'Amministrazione può associarsi in convenzione ovvero aderire ad una convenzione già esistente, nel rispetto della normativa vigente.*

1-quater. *Nel caso in cui l'Amministrazione non abbia sottoscritto la polizza assicurativa di cui al presente articolo, le relative risorse previste dalle previgenti disposizioni contrattuali sono destinate, per il solo anno di competenza, alle risorse utilizzate per la retribuzione di risultato, secondo i criteri e le modalità stabiliti in sede di contrattazione decentrata.*

1-quinquies. *Resta fermo quanto previsto dall'articolo 18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135.*»

«Art. 24. (*Retribuzione di risultato*). — 1. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, all'inizio di ogni anno determina gli importi spettanti come retribuzione di risultato da erogare, anche pro-quota tramite acconti, nell'ambito delle risorse di competenza dell'anno precedente con verifica conclusiva del raggiungimento degli obiettivi e salvo recupero a consuntivo in caso di mancato o parziale raggiungimento degli obiettivi. Ai funzionari prefettizi, ivi compresi quelli in servizio presso il Commissariato dello Stato della Regione siciliana, il Rappresentante dello Stato nella Regione Sardegna ed il Commissariato del Governo per la Regione Friuli-Venezia Giulia, per il triennio *2019-2021*, la retribuzione di risultato viene determinata nel rispetto dei seguenti parametri:

a) per i prefetti: fino a un massimo di 100;

b) per i viceprefetti: fino a un massimo di 75;

c) per i viceprefetti aggiunti: fino a un massimo di 50.

2. La misura della retribuzione di risultato verrà definita in sede di accordi decentrati a livello centrale, tenuto conto del sistema di valutazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, e, in caso di modifica del decreto del Ministro dell'interno in data 27 marzo 2006, e successive modificazioni, *e in data 26 gennaio 2021* entro valori annui lordi per tredici mensilità ricompresi negli importi minimo e massimo indicati nel decreto di cui al comma 1 del presente articolo, nell'ambito delle disponibilità del fondo e senza oneri aggiuntivi.»

«Art. 25. (*Trattamento economico dei consiglieri*). — 1. Il trattamento economico dei consiglieri di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, durante il periodo del corso di formazione e fino alla nomina alla qualifica di viceprefetto aggiunto è determinato in misura pari all'ottanta per cento dello stipendio tabellare della predetta qualifica, per tredici mensilità.»

«Art. 26. (*Effetti del nuovo trattamento economico*). — 1. Le misure del trattamento economico risultanti dall'applicazione degli articoli 21 e 23 hanno effetto sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di fine rapporto, sull'assegno alimentare, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.

2. I benefici economici risultanti dall'applicazione degli articoli 21 e 23 sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti al personale comunque cessato dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza del triennio *2019 - 2021*.

3. Agli effetti dell'indennità di fine rapporto, nonché di quella prevista dall'articolo 2122 del codice civile si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.»

Note all'art. 6:

— Per il testo del comma 436 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si vedano le note alle premesse.

— Per il testo del comma 1029 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si vedano le note alle premesse.

22G00079
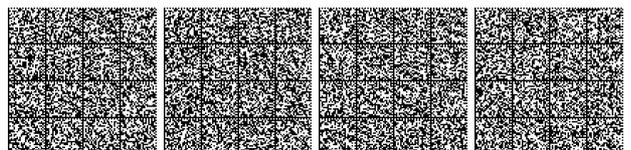
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 13 giugno 2022.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,15%, con godimento 12 gennaio 2022 e scadenza 1° settembre 2052, quarta e quinta *tranche*.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «testo unico»), ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determina, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 66608 del 28 luglio 2021, come modificato dal decreto n. 100976 del 28 dicembre 2021 (di seguito «decreto di massima»), con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 25952 del 30 dicembre 2021, emanato in attuazione dell'art. 3 del «Testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2022 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, concernente le «Disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato»;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, concernente le «Disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato (*stripping*)»;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e il bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 9 giugno 2022 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 48.094 milioni di euro;

Vista la determina n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti i propri decreti in data 5 gennaio e 13 aprile 2022, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime tre tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,15% con godimento 12 gennaio 2022 e scadenza 1° settembre 2052;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quarta tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Considerato che, in concomitanza con l'emissione della tranche predetta, viene disposta l'emissione della decima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 3,85%, con godimento 1° settembre 2018 e scadenza 1° settembre 2049;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «Testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una quarta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,15%, avente godimento 12 gennaio 2022 e scadenza 1° settembre 2052. I predetti titoli vengono emessi congiuntamente al BTP 3,85% con godimento 1° settembre 2018 e scadenza 1° settembre 2049 per un ammontare nominale complessivo compreso fra un importo minimo di 1.000 milioni di euro e un importo massimo di 1.500 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 2,15%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° marzo ed il 1° settembre di ogni anno di durata del prestito. La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenuta in scadenza, non verrà corrisposta.

Sui buoni medesimi possono essere effettuate operazioni di separazione e ricostituzione delle componenti cedolari dal valore di rimborso del titolo («*coupon stripping*»).

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 14 giugno 2022, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del «decreto di massima».
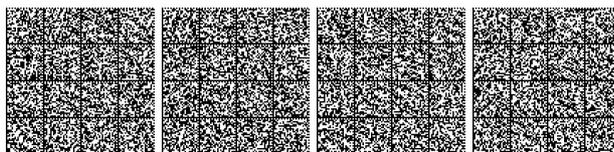
La provvigione di collocamento, pari a 0,35% del capitale nominale sottoscritto, verrà corrisposta secondo le modalità di cui all'art. 8 del «decreto di massima» indicato nelle premesse.

Art. 3.

Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo ha luogo il collocamento della quinta tranche dei titoli stessi, secondo le modalità indicate negli articoli 12, 13, 14 e 15 del «decreto di massima».

L'importo della tranche relativa al titolo oggetto della presente emissione sarà pari al 20 per cento secondo quanto stabilito dall'art. 12, comma 3, del «decreto di massima».

Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 15 giugno 2022.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 16 giugno 2022, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per centosette giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 16 giugno 2022 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 2,15% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascia, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2022 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2052 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato, ad ogni cadenza di pagamento trimestrale, dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2022.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 giugno 2022

p. *Il direttore generale del Tesoro:* IACOVONI

22A03618

DECRETO 13 giugno 2022.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 1,20%, con godimento 19 aprile 2022 e scadenza 15 agosto 2025, quinta e sesta *tranche*.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «testo unico»), ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 66608 del 28 luglio 2021, come modificato dal decreto n. 100976 del 28 dicembre 2021, (di seguito «decreto di massima»), con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 25952 del 30 dicembre 2021, emanato in attuazione dell'art. 3 del «testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2022 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, concernente le «Disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato»;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e il bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 9 giugno 2022 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 48.094 milioni di euro;

Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti i propri decreti in data 13 aprile e 11 maggio 2022, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 1,20% con godimento 19 aprile 2022 e scadenza 15 agosto 2025;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta *tranche* dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una quinta *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 1,20%, avente godimento 19 aprile 2022 e scadenza 15 agosto 2025. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 1.500 milioni di euro e un importo massimo di 2.000 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo dell'1,20%, pagabile in due semestralità posticipate, il 15 febbraio ed il 15 agosto di ogni anno di durata del prestito. Il tasso d'interesse da corrispondere sulla prima cedola, in scadenza il 15 agosto 2022, sarà pari allo 0,391160% lordo, corrispondente a un periodo di centodiciotto giorni su un semestre di centottantuno giorni.

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 14 giugno 2022, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del «decreto di massima».

La provvigione di collocamento, pari a 0,10% del capitale nominale sottoscritto, verrà corrisposta secondo le modalità di cui all'art. 8 del «decreto di massima» indicato nelle premesse.

Art. 3.

Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo ha luogo il collocamento della sesta *tranche* dei titoli stessi, secondo le modalità indicate negli articoli 12, 13, 14 e 15 del «decreto di massima».

L'importo della *tranche* relativa al titolo oggetto della presente emissione sarà pari al 20 per cento secondo quanto stabilito dall'art. 14, comma 2, del «decreto di massima».

Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 15 giugno 2022.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 16 giugno 2022, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 58 giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 16 giugno 2022 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse dell'1,20% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta sezione di Tesoreria rilascia, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2022 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2025 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato, ad ogni cadenza di pagamento trimestrale, dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2022.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 giugno 2022

p. *Il direttore generale del Tesoro:* IACOVONI

22A03619

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

DECRETO 31 marzo 2022.

Individuazione dei Centri nazionali per lo studio e la conservazione della biodiversità forestale.

IL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e, in particolare, gli articoli da 35 a 40, come da ultimo modificato dal decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, relativi alle attribuzioni e all'ordinamento del Ministero della transizione ecologica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica»;

Vista la legge 21 novembre 2000, n. 353 recante «Legge-quadro in materia di incendi boschivi»;

Vista la convenzione sulla diversità biologica (CBD) adottata il 22 maggio 1992, durante la Conferenza delle nazioni unite su ambiente e sviluppo (UNCED - *«The Earth Summit»*), tenuta a Rio de Janeiro nel 1992;

Vista la direttiva 1999/105/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, relativa alla «Commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione»;

Visto il regolamento (CE) n. 1597/2002 della Commissione del 6 settembre 2002 recante «Modalità di applicazione della direttiva 1999/105/CE del Consiglio per quanto riguarda la presentazione degli elenchi nazionali dei materiali di base per la produzione di materiali forestali di moltiplicazione», come modificato dal regolamento (UE) n. 1324/2021 della Commissione del 10 agosto 2021;

Visto il regolamento (CE) n. 1598/2002 della Commissione del 6 settembre 2002 recante «Modalità di applicazione della direttiva 1999/105/CE del Consiglio per quanto riguarda la prestazione di assistenza amministrativa reciproca da parte degli organismi ufficiali degli Stati membri»;

Visto il decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386 e successive modifiche ed integrazioni, di «Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione» che, all'art. 2, comma 2, lettere a e b definisce le categorie dei materiali forestali di moltiplicazione «identificati alla fonte» e «selezionati» per i quali lo Stato deve stabilire i criteri di ammissione (All. II e All. *III)*;

Visto il decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386 e successive modifiche ed integrazioni, di «Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione» che, all'art. 3, definisce i requisiti dei materiali di base;

Visto, in particolare, il decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386, art. 10, comma 3, che prevede la redazione di un registro nazionale e di una sua sintesi in forma di elenco, sulla base dei registri istituiti dagli organismi ufficiali regionali e provinciali, da rendere noto alla Commissione europea, agli altri Stati membri e alle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano;

Vista la direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra;

Visto il decreto direttoriale del Ministero della transizione ecologica n. 460 dell'11 ottobre 2017 recante «Programma nazionale di incremento della resilienza dei sistemi forestali naturali e semi-naturali mediante il recupero e ripristino strutturale e funzionale degli ecosistemi e della funzionalità dei loro servizi tramite azioni coerenti con la tutela e la conservazione della biodiversità (flora, fauna, vegetazione e paesaggio naturale e rurale) nelle aree protette percorse dal fuoco»;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, recante «Testo unico in materia di foreste e filiere forestali» e, in particolare l'art. 13 che con il comma 5 attribuisce alla Commissione tecnica, di cui all'art. 14 del decreto legislativo del 10 novembre 2003, n. 386, istituita presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il compito di redigere, conservare e aggiornare il registro nazionale dei materiali di base e coordinare la filiera vivaistica forestale nazionale, secondo modalità definite con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente: «Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agrico-

le alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132», come modificato ed integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53;
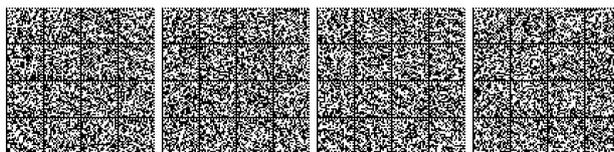
Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 30 dicembre 2020, n. 9403879, recante «Istituzione del registro nazionale dei materiali di base», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 47 del 25 febbraio 2021;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, recante «Testo unico in materia di foreste e filiere forestali» e, in particolare, l'art. 13, comma 3, in cui sono riconosciuti, quali Centri nazionali per lo studio e la conservazione della biodiversità forestale, i Centri nazionali biodiversità Carabinieri di Pieve S. Stefano, Peri e Bosco Fontana, ove è previsto che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono individuati ulteriori Centri nazionali per lo studio e la conservazione della biodiversità forestale in numero e modalità sufficienti a rappresentare zone omogenee dal punto di vista ecologico;

Tenuto conto dello schema OCSE per la certificazione dei materiali forestali di moltiplicazione commercializzati in ambito internazionale «OECD *Forest seed and plant scheme*»;

Considerata la comunicazione della Commissione europea del 20 maggio 2020 COM (2020) 380 relativa alla strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030;

Tenuto conto di quanto stabilito dalla Commissione tecnica istituita con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze n. 12077 del 12 dicembre 2018 e nominata con decreto dipartimentale n. 2305 del 13 giugno 2019, riguardo all'istituzione del registro nazionale e alla definizione di criteri minimi comuni per l'individuazione e la gestione dei materiali di base, nel corso della riunione del 22 maggio 2020;

Visto il decreto del direttore generale dell'economia montana e delle foreste 6 luglio 2021, n. 307490, di approvazione del registro nazionale dei materiali di base, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 16 luglio 2021;

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 11 giugno 2021, n. 269708, recante «Modifica della vigente suddivisione in regioni di provenienza del materiale di propagazione forestale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 178 del 27 luglio 2021;

Considerato che l'emanazione del decreto ministeriale 11 giugno 2021, n. 269708, di modifica sostanziale delle rregioni di provenienza, esplicita geograficamente zone omogenee dal punto di vista ecologico assimilabili a quelle di cui all'art. 13 comma 3 del decreto legislativo n. 34/2018 e consente di individuare un primo elenco di nuovi Centri nazionali che non può essere immediatamente esaustivo ma potrà essere integrato ed aggiornato con successivi decreti;

Viste le note DG PNA prot. 123479 dell'11 novembre 2021 inoltrata a UNIFI - FALP, prot. 123484 dell'11 novembre 2021 inoltrata al Centro di ricerca foreste e legno del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA-FL), prot. 123482 dell' 11 novembre 2021 inoltrata a CNR IPSP, prot. 123475 dell'11 novembre 2021 inoltrata al Centro regionale di Castanicoltura del Piemonte e prot. 123655 dell'11 novembre 2021 inoltrata a Castagneto didattico-sperimentale di Granaglione con le quali è stato richiesto ai nuovi Centri nazionali di autocertificare, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, lo svolgimento dell'attività rispondente a quanto indicato all'art. 13, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34;

Viste le note di riscontro alla DG PNA con le relative autocertificazioni richieste prot. 306214 del 18 novembre 2021 inoltrata da UNIFI - FALP, prot. 109785 del 19 novembre 2021 inoltrata da CREA-FL, prot. entrata MiTE 129704 del 23 novembre 2021 e 5332 del 24 novembre 2021 inoltrate da CNR IPSP, prot. 7237 del 17 novembre 2021 inoltrata dal Centro regionale di Castanicoltura del Piemonte, prot. entrata MiTE n. 126544 del 17 novembre 2021 e n. 128403 del 19 novembre 2021 inoltrate da Castagneto didattico-sperimentale di Granaglione con le quali è stato dichiarato dai nuovi Centri nazionali, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, lo svolgimento dell'attività di ricerca e conservazione della biodiversità forestale di importanza nazionale, rispondente a quanto indicato all'art. 13, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34;

Acquisito il concerto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, espresso con nota dell'8 marzo 2022;

Sentito il Ministero della difesa che si è espresso con nota del 14 marzo 2022;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, il presente decreto individua i Centri nazionali per lo studio e la conservazione della biodiversità forestale (di seguito anche Centri nazionali).

2. Le zone omogenee dal punto di vista ecologico, di cui all'art. 13, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, sono assimilate alle regioni di Provenienza identificate nel decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 30 dicembre 2020, n. 9403879 di istituzione del registro nazionale dei materiali di base, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 25 febbraio 2021, così come modificate con decreto ministeriale 11 giugno 2021, n. 269708, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 27 luglio 2021, con particolare riferimento all'art. 1, comma 4.
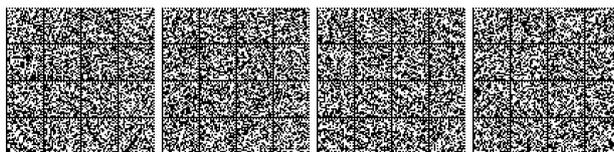
Art. 2.

Centri nazionali per lo studio e la conservazione della biodiversità forestale

1. Sono Centri nazionali per lo studio e la conservazione della biodiversità forestale, ai sensi dell'art. 13, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, i Centri nazionali biodiversità Carabinieri di Pieve S. Stefano, di Peri e di Bosco Fontana.

2. Ad integrazione dei centri di cui al comma 1, sono altresì riconosciuti Centri nazionali per lo studio e la conservazione della biodiversità forestale, ai sensi del citato art. 13, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo n. 34/2018, i seguenti:

a) UNIFI-FALP, laboratorio semi Università di Firenze - sezione Foreste ambiente legno paesaggio;

b) CREA-FL, Centro di ricerca foreste e legno del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria;

c) CNR-IPSP, Istituto per la protezione sostenibile delle piante (IPSP), Dip. Biodiversità degli ecosistemi agro-forestali (Biodiv);

d) Centro regionale di Castanicoltura del Piemonte;

e) Castagneto didattico-sperimentale di Granaglione (Emilia-Romagna).

3. Ai sensi dell'art. 13, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, i Centri di cui ai commi 1 e 2, sono abilitati alla certificazione ufficiale delle analisi sulla qualità dei semi forestali e possono coadiuvare le regioni nell'individuazione dei materiali di base collaborando con i Centri di ricerca e le istituzioni europee e nazionali che operano nel campo della conservazione delle risorse genetiche forestali.

Art. 3.

Obblighi dei Centri nazionali per lo studio e la conservazione della biodiversità forestale

1. I Centri nazionali per lo studio e la conservazione della biodiversità forestale di cui all'art. 2 assicurano e perseguono:

a) l'approvvigionamento e la conservazione di specie e provenienze forestali importanti per la salvaguardia della biodiversità di almeno una zona omogenea dal punto di vista ecologico e quindi le specie più rappresentative e quelle endemiche degli ecosistemi forestali ivi presenti;

b) la cura di specifiche attività di studio e modalità di conservazione del germoplasma forestale, di cui alla lettera *a)* e altre eventuali, di importanza scientifica e di riferimento nazionale.

Art. 4.

Monitoraggio del patrimonio genetico forestale nazionale

1. Al fine di consentire il monitoraggio del patrimonio genetico forestale nazionale e il perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 3, i Centri nazionali per lo studio e la conservazione della biodiversità forestale di cui all'art. 2 redigono una relazione annuale sulle principali attività di conservazione svolte e sulla consistenza del patrimonio genetico forestale disponibile in *situ* e *ex situ* per le zone omogenee dal punto di vista ecologico e per le specie e provenienze forestali di pertinenza.

2. La relazione annuale di cui al comma 1 è presentata, entro il 28 febbraio dell'anno successivo, da ciascun Centro nazionale per lo studio e la conservazione della biodiversità forestale, al Ministero della transizione ecologica, Direzione generale per il patrimonio naturalistico e mare (PNM) che ne verifica i contenuti.

3. In caso di mancato invio o di incompletezza della relazione inviata, il Ministero ne chiede la regolarizzazione indicando i documenti o le parti mancanti che sono inviati dal Centro interessato entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

4. Per i soli Centri di cui all'art. 2, comma 2, in caso di ripetute irregolarità, il Ministero valuta l'adozione del provvedimento di revoca del titolo, previa contestazione al Centro nazionale interessato, sentita la Commissione tecnica di cui all'art. 14 del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386 ed, eventualmente, le istituzioni scientifiche pubbliche specializzate nel settore della conservazione del patrimonio genetico forestale.

5. Con le stesse modalità di cui al comma 4, il Ministero verifica, con cadenza almeno biennale o in caso di richiesta di eventuali enti interessati, l'elenco di cui all'art. 2, comma 2, per valutare l'inserimento di ulteriori Centri nazionali.

Art. 5.

Trattamento dei dati personali

1. Il Ministero della transizione ecologica assicura il trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente, limitatamente alla sola individuazione del riconoscimento di cui all'art. 1 del presente decreto.

Art. 6.

Invarianza della spesa

1. All'attuazione del presente provvedimento si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 2022

Il Ministro della transizione ecologica
CINGOLANI

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
PATUANELLI

Registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministero della transizione ecologica, reg. n. 1831

22A03586
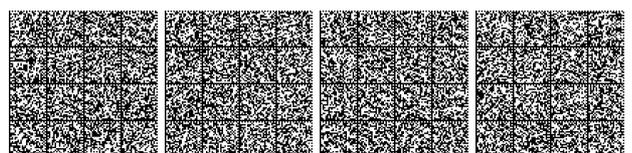
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

PROVVEDIMENTO 9 giugno 2022.

Iscrizione del nome «Lenticchia di Onano» (IGP) nel registro delle denominazioni di origine protetta e delle indicazioni geografiche protette.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni» ed in particolare l'art. 4, comma 2 e gli articoli 14, 16 e 17;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Considerato che, con regolamento di esecuzione (UE) 2022/897 della Commissione del 2 giugno 2022 il nome «Lenticchia di Onano» riferito alla classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione è stato registrato quale indicazione geografica protetta (IGP);

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il relativo disciplinare di produzione affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio nazionale;

Provvede:

Alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Lenticchia di Onano» (IGP) nella stesura risultante a seguito dell'emanazione del regolamento di esecuzione (UE) 2022/897 della Commissione del 2 giugno 2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea – Serie L 156/2 del 9 giugno 2022.

I produttori che intendono porre in commercio l'indicazione geografica protetta «Lenticchia di Onano» (IGP), sono tenuti al rispetto dell'allegato disciplinare di produzione e di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 9 giugno 2022

Il dirigente: CAFIERO

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA «LENTICCHIA DI ONANO»

Art. 1.

Denominazione

L'indicazione geografica protetta (I.G.P.) «Lenticchia di Onano» è riservata esclusivamente alla lenticchia secca rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Descrizione del prodotto

La «Lenticchia di Onano» I.G.P. designa il prodotto della specie *Lens esculenta M.*, appartenente alle seguenti cultivar: ecotipo locale «Lenticchia di Onano» e Eston, coltivato nell'area delimitata di cui all'art. 3.

Per la produzione della «Lenticchia di Onano» è consentito l'utilizzo anche di altre cultivar di lenticchia derivanti dalla ricerca varietale a condizione che ne sia dimostrata, attraverso prove sperimentali e documentali, la conformità del metodo di ottenimento e delle caratteristiche qualitative del frutto al presente disciplinare di produzione. L'utilizzo di queste cultivar per la produzione della «Lenticchia di Onano» deve essere preventivamente comunicato e valutato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali che potrà acquisire allo scopo il parere tecnico dell'organismo di controllo o di altro soggetto.

All'atto dell'immissione al consumo, la «Lenticchia di Onano» I.G.P. deve presentare le seguenti caratteristiche:

caratteristiche fisiche:

forma: lenticolare appiattita;

dimensione: diametro 3-8 mm;

colore: marrone chiaro, verdastro variabile in intensità e grado di marmorizzazione (1 - 95%) sulla superficie;

tegumento: liscio e sottile;

peso medio per 100 semi: non inferiore a 4,50 grammi;

caratteristiche organolettiche:

non necessita di ammollo prima della cottura pur conservando, dopo la cottura, un seme integro e una pasta vellutata, fine e cremosa;

caratteristiche chimiche:

zuccheri totali: inferiore a 1,5%;

ferro: non inferiore a 6,5 mg/100 g.

La «Lenticchia di Onano» non deve presentare alterazioni di colore e di aspetto esteriore tali da comprometterne le caratteristiche, con una tolleranza complessiva massima del 2,0% di prodotto spaccato, macchiato, tonchiato o alterato a livello di colorazione. È consentita, inoltre, una percentuale massima di 2,0% di prodotto secco fuori calibro.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione della indicazione geografica protetta «Lenticchia di Onano» è costituita dall'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni in Provincia di Viterbo: Acquapendente, Gradoli, Grotte di Castro, Latera, Onano e San Lorenzo Nuovo.
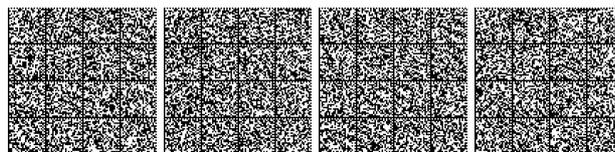
Art. 4.

Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ciascuna gli input e gli output. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, delle particelle catastali sulle quali avviene la coltivazione, dei produttori e dei condizionatori, nonché attraverso la denuncia tempestiva alla struttura di controllo dei quantitativi prodotti, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.

Metodo di ottenimento

Metodo di coltivazione.

La preparazione del letto di semina prevede, nel periodo settembre-novembre, un'aratura o lavorazione equipollente alla profondità di 20-30 cm, seguita, a gennaio-marzo, da lavorazioni di affinamento del terreno.

La semina, effettuata a mano o meccanicamente, viene praticata tra gennaio e aprile. L'investimento di semi è di 80-100 kg/ha.

La semina può essere seguita da rullatura.

Non è ammesso alcun tipo di concimazione. È consentito, per la difesa antiparassitaria e delle infestanti, l'impiego di presidi fitosanitari consentiti dalla legislazione vigente.

La raccolta viene effettuata nel periodo compreso fra il 15 giugno ed il 30 agosto di ciascun anno.

La produzione massima ottenibile è pari a 2,5 t/ha di granella.

Il prodotto raccolto viene trebbiato meccanicamente e successivamente pulito, attraverso dei vagli (prima pulitura), per eliminare i residui.

Il prodotto pulito, al fine di salvaguardarlo dai danni del tonchio, viene stoccato:

all'interno di magazzini aziendali, coperto da teli e sottoposto a disinfestazione tramite fumigazione con sostanze idonee ad agire contro questo parassita; questa operazione viene effettuata da personale specializzato. Successivamente il prodotto viene lasciato arieggiare sempre all'interno degli stessi magazzini per almeno sette giorni;

oppure

direttamente in celle frigo, per almeno dieci giorni, ad una temperatura inferiore o uguale a -20°C.

Successivamente il prodotto viene sottoposto alla seconda pulitura meccanica scartando il prodotto di piccole dimensioni.

Art. 6.

Legame con l'ambiente

La richiesta di riconoscimento della «Lenticchia di Onano» si basa sulla sua reputazione.

Il prodotto «Lenticchia di Onano» si caratterizza, infatti, per una forte reputazione sia a livello nazionale che internazionale, grazie anche ai numerosi apprezzamenti ricevuti a livello commerciale.

Il suo territorio di produzione, di cui all'art. 3, da sempre ha considerato il prodotto «Lenticchia di Onano» il simbolo della cultura agricola e gastronomica locale, dove la tradizione millenaria risalente al tempo degli Etruschi, le favorevoli condizioni pedo-climatiche della zona e la vivace imprenditoria hanno fatto accrescere la sua fama e notorietà.

La «Lenticchia di Onano» è un legume che la tradizione vuole servito alla tavola di Papi e cardinali e su cui la comunità che insiste nel territorio di produzione (di cui all'art. 3) ha costruito parte della sua identità, facendone un simbolo di cultura agricola e gastronomica. Infatti alla lenticchia sono connessi rituali sacri in tempo di quaresima come pure un mondo di conoscenze e saperi fatto di gesti, usanze e strumenti di lavoro. L'interazione tra l'ambiente favorevole e la capacità dei contadini di saper scegliere, selezionare e lavorare le lenticchie, ha così permesso lo sviluppo di un tessuto socio-economico locale particolarmente florido e ricco di storia.

I terreni, di origine vulcanica (complesso vulcanico Vulsino), si presentano tendenzialmente sciolti, poveri di scheletro, sufficientemente profondi e con buona dotazione di elementi chimici. Queste caratteristiche esaltano gli aspetti organolettici della produzione consentendo l'ottenimento di semi di forma regolare, senza anomalie morfologiche che sono invece tipiche dei terreni compatti. La naturale ricchezza di microelementi di questi terreni, soprattutto di ferro, determina sulla coltura una serie di effetti benefici tra cui un basso contenuto di zuccheri totali, nonché sapidità e serbevolezza.

Le condizioni climatiche sono influenzate dalla presenza del lago di Bolsena, imponente bacino lacustre che, grazie alla sua azione mitigatrice, determina un microclima favorevole per la coltura della «Lenticchia di Onano». Infatti, nel periodo primaverile (aprile/maggio), quando la lenticchia si trova nella fase di emergenza e inizio sviluppo vegetativo, le temperature dell'areale IGP si attestano tra 12-14,5° C: si tratta di temperature ottimali per questa fase fisiologica della pianta. In estate, le temperature dell'areale tendono ab innalzarsi gradualmente a partire dai 17° C fino a circa 24° C nel mese di luglio; in questo periodo la lenticchia compie tutto il ciclo biologico fino ad arrivare alla fase di maturazione. Tali condizioni (temperatura inferiore a 24° *C)* determinano una migliore traslocazione dei carboidrati e degli elementi minerali (in particolar modo del ferro) verso i semi di lenticchia, con conseguente accrescimento del contenuto di proteine e ferro. Per quanto riguarda le precipitazioni (media annua tra 700 e 1300 mm/anno) durante il mese di agosto, l'assenza di piogge, unitamente alle alte temperature, con picchi fino a 30° C, favorisce la fase di maturazione o senescenza. Durante quest'ultima fase fisiologica si ha un progressivo ingiallimento delle foglie, perdita di funzionalità, traslocazione dei prodotti della fotosintesi e dei nutrienti accumulati durante la crescita del seme. Questa fase di maturazione è accelerata e favorita da temperature alte e momenti di stress idrico: condizioni che si verificano tutti gli anni nell'areale della «Lenticchia di Onano».

Coltivata per l'alto contenuto di ferro, consumata dai contadini locali per sopperire alla carenza di carni animali, la coltivazione delle lenticchie è attestata nel Viterbese sin dal Medioevo e confermata per l'età Moderna. Nel compendio degli Ordini, statuti, leggi municipali della comunità e popolo di Onano, datato 1561, l'importanza ricoperta da questo legume si evince dalla consistenza delle multe, assai salate, previste per chi rubava o danneggiava piante e prodotto. La produzione non era finalizzata all'autoconsumo, tanto che, agli inizi del Seicento, gli amministratori locali dovettero porre un freno all'incetta di lenticchie che i mercanti stranieri facevano durante il mercato settimanale di Onano. Lo fecero imponendo un limite massimo alla vendita e all'esportazione del legume che venne stabilito 18 kg per persona (Missiva del Duca Sforza al Consiglio della Comunità di Onano, 1616). Ulteriori elementi desunti da fonti scritte confermano come nel tempo, l'economia della città di Onano sia stata fortemente caratterizzata dalla coltivazione di legumi, in particolare della lenticchia, e che dall'andamento di tale commercio, sia dipeso lo stato di floridità dei suoi abitanti. Nel manoscritto del 1802, Memorie Istoriche di Padre Epifanio Giuliani, pubblicato dal Gruppo Archeologico Aulanum, infatti, si ipotizzava di incrementare lo sviluppo della città ed elevare il tenore di vita degli abitanti facendo leva proprio sul «commercio con l'industria in specie dei legumi che il territorio di Onano produce in ottima qualità» tanto da poter «indurre nel paese l'abbondanza di ogni genere necessario alla vita». Epifanio Giuliani suggeriva di intensificare la produzione e la vendita verso i paesi vicini e in Toscana (Misc. Vit B 754).

Le fonti relative alla storia della «Lenticchia di Onano» si fanno numerose tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento, quando il prodotto comincia a essere caratterizzato dal nome del luogo di origine: Onano. Nel 1874 le lenticchie dionane, patrocinate dal Comizio agrario di Viterbo, vengono prescelte dalla Direzione agricoltura del Ministero agricoltura industria e commercio del neonato Regno d'Italia, per l'esposizione universale di Parigi. Tra il 1910 e il 1911 la «Lenticchia di Onano» partecipa a numerose esposizioni internazionali e ha modo di essere apprezzata a Londra, Parigi, Buenos Aires dove riceve primi premi, diplomi e medaglie d'oro per la sua qualità. Nel 1934, la «Lenticchia di Onano» viene di nuovo selezionata tra i prodotti caratteristici dell'alta Tuscia e portata alla Mostra nazionale di agricoltura. Come scrisse il dottor Orzi, responsabile della Cattedra ambulante di agricoltura di Viterbo, in Tuscia Agricola: «La nostra Cattedra ha potuto esporre, nel reparto ortofrutticolo, dei magnifici campioni di lenticchie di Onano. Si tratta di prodotti caratteristici della Provincia di Viterbo, che hanno raggiunto una grande importanza come lo dimostra la loro produzione media annuale che è di q.li 6.000 per le lenticchie».
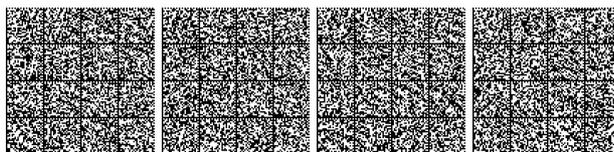
Un ulteriore segnale di riconoscimento ci viene dal Listino dei prezzi all'ingrosso praticati sulla piazza di Viterbo in cui, a partire dal 1936, viene introdotta una voce specifica per distinguere la «lenticchia comune» dalla «Lenticchia di Onano» alla quale veniva riservata una quotazione e un mercato, anche all'ingrosso, diversi dal prodotto generico. Tra gli anni '50 e '60 del Novecento, la «Lenticchia di Onano» continua a essere richiesta e consumata principalmente in Provincia di Viterbo e a Roma, pur non mancando una domanda da altre regioni e dall'estero. E che vi fosse un mercato estero lo dimostra l'introduzione della «Lenticchia di Onano» – unica presente alla voce lenticchie – nella convenzione stipulata tra Italia e Francia nel 1964 per la protezione della denominazione e della provenienza di un certo numero prodotti agroalimentari (*Convention on the protection of appellations of origin, indications of source and designations of certain products* (*with protocol and annexes*), firmato a Roma il 28 aprile 1964, registrato per la Francia il 27 gennaio 1970, in UN, Treaty series, vol. 712, n. 10233, New York 1972, p. 356)

Nonostante i gusti alimentari e le richieste del mercato abbiano fortemente inciso nella produzione di lenticchie su scala nazionale, la «Lenticchia di Onano» ha continuato a preservare una sua fetta di mercato, sostenuta dalla forte reputazione del suo nome e dalla sua storia, riconosciuto anche dall'Istat nell'Annuario di statistica agraria dove è inserita nella tabella dei «prodotti piazze e qualità» ancora nel 1970 (Istat, Annuario di statistica agraria, vol. xviii, Roma 1972, p. 242).

Al giorno d'oggi, le tabelle statistiche e dei prezzi correnti non riportano più differenziazioni tra le quotazioni della lenticchia comune e le altre lenticchie legate a luoghi di origine specifici. Ad ogni modo, una ricognizione sui volantini di promozione dei prodotti inseriti nei «percorsi qualità» legati ai sapori del territorio laziale e diffusi nei circuiti di vendita della grande distribuzione italiana indicano sempre la provenienza della «Lenticchia di Onano» per distinguerla da quella comune, da cui si discosta anche per il prezzo al kg: dai 7,20 a 11,00 euro/kg per la «Lenticchia di Onano», contro i 2,30/4,50 euro/kg per le lenticchie generiche.

Ingrediente base di molte ricette tradizionali dell'areale è apprezzata dagli chef e gli esperti di gastronomia per la peculiarità del suo sapore, la rapidità e la tenuta in cottura. Annoverata tra i prodotti di nicchia nelle rassegne enogastronomiche sin dal 1931 per essere «rinomatissima e largamente esportata» (Touring Club Italiano, Guida gastronomica d'Italia, 1931) è ancora oggi presente nelle guide ad ampia tiratura dedicate alla scoperta dei sapori del territorio (come Tuscia a tavola, di Italio Arieti, 1996 o le Guide ai sapori e ai piaceri dedicate a Roma e Lazio o alla Tuscia di la Repubblica e l'Espresso, 2021). La «Lenticchia di Onano» compare nel glossario di Paolo Massobrio (Guida alle cose buone d'Italia, Ed. Unica, 2021), così pure in *Slow food revolution* (*Slow Food* editore, 2005) di Carlo Petrini e nell'almanacco di Carlo Bogliotti (Prodotti e ricette per un anno, *Slow Food* editore, 2021).

Si può inoltre degustare nei ristoranti di Roma perché la tradizione la lega strettamente alle celebrazioni del Capodanno in segno di buon auspicio e augurio di ricchezza.

Araldo dei prodotti tipici della cucina regionale laziale, la «Lenticchia di Onano» è nota anche all'estero dov'è sponsorizzata da chef famosi per la cucina *made in Italy*. Nel 2008, la rivista americana *Women's wear daily* (WWD), nota come la «bibbia» mondiale del *fashion*, suggeriva alle lettrici le «Lenticchie di Onano» tra le «specialità di stagione» per scaldarsi in inverno (https://wwd.com/fashion-news/fashion-features/in-season-winter-treats-1868335). Le lasagne alla «Lenticchia di Onano» invece hanno trovato posto nel volume *Making artisan pasta* (Quarry Books, 2012) della nota chef e divulgatrice di Philadelphia Aliza Green. Lo chef italo australiano Guy Grossi ha inserito la «Lenticchia di Onano» nel ricettario Love Italy, (Penguin Random House, 2013) con l'intenzione di valorizzare lo sforzo dei coltivatori che mantengono in vita la produzione di questo antico legume. Sempre dall'Australia, lo chef Stefano «Steve» Manfredi, cita le «Lenticchie di Onano» tra i preziosi prodotti del Lazio definendole «*highly regarded*» (Stefano Manfredi'*s Italian food*, Fairfax *books*, Crows Nest 2013). Gino D'Acampo, cuoco napoletano popolarissimo per i suoi show televisivi nel Regno Unito, dedica un paragrafo alla storia delle Onano *lentils* nel suo ricettario Gino'*s Italian Coastal Escape. A Taste of Italy from the Aeolian Islands to* Elba, (Hodder&Stoughton, 2017).

La «Lenticchia di Onano» è iscritta nell'elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali della Regione Lazio.

Va poi ricordato che alla «Lenticchia di Onano» è dedicata una sagra annuale che si svolge regolarmente ogni anno, salvo eventi eccezionali, dal 1964. Organizzata dal Comune di Onano in occasione dei riti legati al culto di San Trifone, la sagra si svolge durante la settimana di ferragosto.

La reputazione del nome «Lenticchia di Onano» è confermata sul web da circa 5000 risultati ottenuti attraverso il motore di ricerca Google (giugno 2021).

Art. 7.

Controlli

La verifica del rispetto del disciplinare è svolta conformemente a quanto stabilito dall'art. 37 del regolamento (UE) n. 1151/2012. L'organismo di controllo preposto alla verifica del disciplinare di produzione è: CPB S.r.l. Viale Masini, 36 - 40126 Bologna, tel. 051 6089811 - fax 051 254842, ccpb@ccpb.it - P.IVA e c.f. 02469721209.

Art. 8.

Etichettatura

Confezionamento.

Le tipologie di confezionamento ammesse sono:

sacchetti da 250 g a 5 kg;

sacchetti in atmosfera controllata (azoto) da 250 g a 5 Kg;

sacchi fino a 25 kg.

Etichettatura.

La confezione reca obbligatoriamente sulla etichetta a caratteri di stampa chiari e leggibili, oltre al simbolo grafico comunitario, al logo della denominazione, alle relative menzioni e alle informazioni corrispondenti ai requisiti di legge le seguenti ulteriori indicazioni:

«Lenticchia di Onano» seguita dall'acronimo I.G.P. (indicazione geografica protetta);

Il nome, la ragione sociale, l'indirizzo dell'azienda produttrice e confezionatrice.

È vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista. È tuttavia ammesso l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a marchi privati, purché questi non abbiano significato laudativo o siano tali da trarre in inganno il consumatore, dell'indicazione del nome dell'azienda dai cui appezzamenti di terra il prodotto deriva, nonché di altri riferimenti veritieri e documentabili che siano consentiti dalla normativa comunitaria, nazionale o regionale e non siano in contrasto con le finalità e i contenuti del presente disciplinare.

La denominazione «Lenticchia di Onano» è intraducibile.

Logo

Il logo, della denominazione «Lenticchia di Onano», di forma ellittica, riporta sullo fondo lenticchie di Onano il cui pantone è di 145 C 70%; internamente all'ellisse viene riportata la dicitura «Lenticchia di Onano», con carattere Century Gothic Bold e pantone 202 C, e l'acronimo «I.G.P.» con carattere Century Gothic Bold e pantone 476 C. Nella parte bassa dell'ellisse e all'interno di un cerchio delimitato da una linea di pantone 202 C è riportata l'immagine stilizzata del Palazzo Monaldeschi. Sia le scritte che il cerchio sono contornate da un'altra linea ellittica di pantone 202 C.
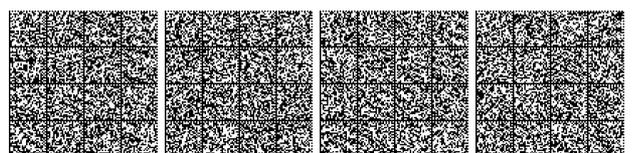
22A03587

DECRETO 9 giugno 2022.

Conferma dell'incarico al Consorzio Tutela Vini Montefalco a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'articolo 41, commi 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, relativi alla DOCG «Montefalco Sagrantino» ed alle DOC «Montefalco» e «Spoleto».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto l'art. 107 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 in base al quale le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del regolamento (CE) n. 1308/2013 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive integrazioni e modificazioni;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante «Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino»;

Visto in particolare l'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette dei vini, che al comma 12 prevede l'emanazione di un decreto del Ministro con il quale siano stabilite le condizioni per consentire ai consorzi di tutela di svolgere le attività di cui al citato art. 41;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2018 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422, recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto ministeriale 17 gennaio 2013, n. 664, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 29 del 4 febbraio 2013, con il quale è stato riconosciuto il Consorzio Tutela Vini Montefalco ed attribuito per un triennio al citato Consorzio di tutela l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla DOCG «Montefalco Sagrantino» ed alle DOC «Montefalco» e «Spoleto»;

Visto il decreto ministeriale 15 aprile 2019, n. 27918, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 108 del 10 maggio 2019, con il quale è stato confermato da ultimo, per un ulteriore triennio, l'incarico al Consorzio Tutela Vini Montefalco a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla DOCG «Montefalco Sagrantino» ed alle DOC «Montefalco» e «Spoleto»;

Visto l'art. 3 del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422, che individua le modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che lo statuto del Consorzio Tutela Vini Montefalco, approvato da questa amministrazione, deve essere sottoposto alla verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422;

Considerato inoltre che lo statuto del Consorzio Tutela Vini Montefalco, deve ottemperare alle disposizioni di cui alla legge n. 238 del 2016 ed al decreto ministeriale 18 luglio 2018;
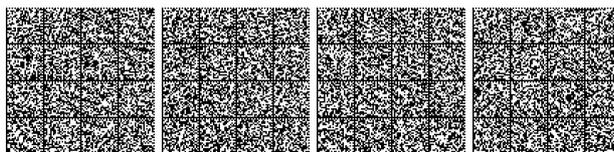
Considerato altresì che il Consorzio Tutela Vini Montefalco può adeguare il proprio statuto entro il termine indicato all'art. 3, comma 3 del decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422;

Considerato che nel citato statuto il Consorzio Tutela Vini Montefalco richiede il conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 41, comma 1 e 4 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, per la DOCG «Montefalco Sagrantino» e per le DOC «Montefalco» e «Spoleto»;

Considerato che il Consorzio Tutela Vini Montefalco ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 e 4 dell'art. 41 della legge n. 238 del 2016 per la DOCG «Montefalco Sagrantino» e per le DOC «Montefalco» e «Spoleto». Tale verifica è stata eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate con la nota prot. n. 6433 del 9 giugno 2022 (prot. Ufficio PQAI IV n. 259197 del 9 giugno 2022) dall'organismo di controllo, 3A-PTA Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria, autorizzato a svolgere l'attività di controllo sulle citate denominazioni;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio Tutela Vini Montefalco a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, per le denominazioni «Montefalco Sagrantino», «Montefalco» e «Spoleto»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto ministeriale 17 gennaio 2013, n. 664, al Consorzio Tutela Vini Montefalco, con sede legale in Montefalco (PG), piazza del Comune, n. 16, a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, sulla DOCG «Montefalco Sagrantino» e sulle DOC «Montefalco» e «Spoleto».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo di rispettare le prescrizioni previste nel presente decreto e nel decreto ministeriale 17 gennaio 2013, n. 664, può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dalla legge n. 238 del 2016 e dal decreto ministeriale 18 luglio 2018.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 9 giugno 2022

Il dirigente: CAFIERO

22A03588

DECRETO 9 giugno 2022.

Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'articolo 41, commi 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, relativi alle DOCG «Barolo», «Barbaresco», «Diano d'Alba» o «Dolcetto di Diano d'Alba» e «Dogliani» ed alle DOC «Barbera d'Alba», «Dolcetto d'Alba», «Langhe», «Nebbiolo d'Alba» e «Verduno Pelaverga» o «Verduno».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto l'art. 107 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 in base al quale le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del regolamento (CE) n. 1308/2013 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 concernente «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive integrazioni e modificazioni;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'apparte-

nenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

Visto in particolare l'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette dei vini, che al comma 12 prevede l'emanazione di un decreto del Ministro con il quale siano stabilite le condizioni per consentire ai consorzi di tutela di svolgere le attività di cui al citato art. 41;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2018 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto ministeriale 8 ottobre 2012, n. 585, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 248 del 23 ottobre 2012, con il quale è stato riconosciuto il Consorzio di tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani ed attribuito per un triennio al citato Consorzio di tutela l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alle DOCG «Barolo», «Barbaresco», «Diano d'Alba» o «Dolcetto di Diano d'Alba», «Dogliani» ed alle DOC «Barbera d'Alba», «Dolcetto d'Alba», «Langhe», «Nebbiolo d'Alba» e «Verduno Pelaverga» o «Verduno»;

Visto il decreto ministeriale 15 aprile 2019, n. 27921, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 109 dell'11 maggio 2019, con il quale è stato confermato da ultimo, per un ulteriore triennio, l'incarico al Consorzio di tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alle DOCG «Barolo», «Barbaresco», «Diano d'Alba» o «Dolcetto di Diano d'Alba», «Dogliani» ed alle DOC «Barbera d'Alba», «Dolcetto d'Alba», «Langhe», «Nebbiolo d'Alba» e «Verduno Pelaverga» o «Verduno»;

Visto l'art. 3 del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422 che individua le modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che lo statuto del Consorzio di tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani, approvato da questa amministrazione, deve essere sottoposto alla verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422;

Considerato inoltre che lo statuto del Consorzio di tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani, deve ottemperare alle disposizioni di cui alla legge n. 238 del 2016 ed al decreto ministeriale 18 luglio 2018;

Considerato altresì che il Consorzio di tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani può adeguare il proprio statuto entro il termine indicato all'art. 3, comma 3 del decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422;

Considerato che nel citato statuto il Consorzio di tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani richiede il conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 41, commi 1 e 4 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 per le DOCG «Barolo», «Barbaresco», «Diano d'Alba» o «Dolcetto di Diano d'Alba» e «Dogliani» e per le DOC «Alba», «Barbera d'Alba», «Dolcetto d'Alba», «Langhe», «Nebbiolo d'Alba» e «Verduno Pelaverga» o «Verduno»;

Considerato che il Consorzio di tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani ha dimostrato la rappresentatività di cui ai commi 1 e 4 dell'art. 41 della legge n. 238 del 2016 per le DOCG «Barolo», «Barbaresco», «Diano d'Alba» o «Dolcetto di Diano d'Alba» e «Dogliani» e per le DOC «Barbera d'Alba», «Dolcetto d'Alba», «Langhe», «Nebbiolo d'Alba» e «Verduno Pelaverga» o «Verduno». Tale verifica è stata eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate con la nota prot. n. 2022/2000/S04 del 29 aprile 2022 (prot. Ufficio Pqai IV n. 214754 del 12 maggio 2022) dall'organismo di controllo, Valoritalia S.r.l., autorizzato a svolgere l'attività di controllo sulle citate denominazioni;

Considerato altresì che dalla verifica effettuata dall'organismo di controllo Valoritalia S.r.l, con la nota citata, il Consorzio di tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani non ha dimostrato di possedere la rappresentatività di cui all'art. 41 della legge n. 238 del 2016 per la DOC «Alba»;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio di tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, commi 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, per le sole denominazioni «Barolo», «Barbaresco», «Diano d'Alba» o «Dolcetto di Diano d'Alba», «Dogliani», «Barbera d'Alba», «Dolcetto d'Alba», «Langhe», «Nebbiolo d'Alba» e «Verduno Pelaverga» o «Verduno»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto ministeriale 8 ottobre 2012, n. 585, al Consorzio di tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani, con sede legale in Alba (CN), Corso Enotria, n. 2/C, a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, commi 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, sulle DOCG «Barolo», «Barbaresco», «Diano d'Alba» o «Dolcetto di Diano d'Alba» e «Dogliani» e sulle DOC «Barbera d'Alba», «Dolcetto d'Alba», «Langhe», «Nebbiolo d'Alba» e «Verduno Pelaverga» o «Verduno».
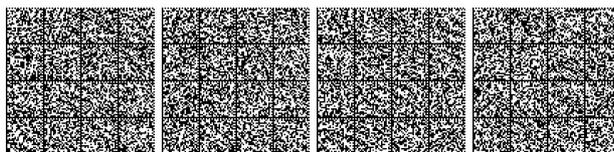
2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo di rispettare le prescrizioni previste nel presente decreto e nel decreto ministeriale 8 ottobre 2012, n. 585, può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dalla legge n. 238 del 2016 e dal decreto ministeriale 18 luglio 2018.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 9 giugno 2022

Il dirigente: CAFIERO

22A03589

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ivzolebrid»

Con la determina n. aRM - 81/2022 - 5064 del 1° giugno 2022 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Sigillata Limited, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: IVZOLEBRID;

confezione: 044750040;

descrizione: «7,5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister calendario OPA-AL-PE/AL-PE;

confezione: 044750038;

descrizione: «5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister calendario OPA-AL-PE/AL-PE;

confezione: 044750026;

descrizione: «7,5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister OPA-AL-PE/AL-PE;

confezione: 044750014;

descrizione: «5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister OPA-AL-PE/AL-PE.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

22A03563

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Colimicina»

Con la determina n. aRM - 82/2022 - 176 del 1° giugno 2022 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della UCB Pharma S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: COLIMICINA;

confezione: 011297013;

descrizione: «1000000 UI/4 ml polvere e solvente persoluzione iniettabile o per infusione» 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente 4 ml.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

22A03564

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Linezolid Fresenius Kabi».

Con la determina n. aRM - 83/2022 - 2829 del 1° giugno 2022 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Fresenius Kabi Italia S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: LINEZOLID FRESENIUS KABI;

confezione: 044842096;

descrizione: «600 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in flacone HDPE;

confezione: 044842084;

descrizione: «600 mg compresse rivestite con film» 200 compresse in blister AL/AL;

confezione: 044842072;

descrizione: «600 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister AL/AL;

confezione: 044842060;

descrizione: «600 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister AL/AL;

confezione: 044842058;

descrizione: «600 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister AL/AL;

confezione: 044842045;

descrizione: «600 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister AL/AL;

confezione: 044842033;

descrizione: «600 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister AL/AL;

confezione: 044842021;

descrizione: «600 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister AL/AL;

confezione: 044842019;

descrizione: «600 mg compresse rivestite con film» 1 compressa in blister AL/AL.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

22A03565

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Versus».

Con la determina n. aRM - 84/2022 - 219 del 1° giugno 2022 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Aziende chimiche riunite Angelini Francesco ACRAF S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: VERSUS;

confezione: 021179054;

descrizione: «3% crema» - tubo da 50 g;

confezione: 021179128;

descrizione: «1% pasta cutanea» - tubo da 50 g.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

22A03566

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Glicerolo Acraf».

Con la determina n. aRM - 85/2022 - 219 del 1° giugno 2022 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Aziende chimiche riunite Angelini Francesco ACRAF S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: GLICEROLO ACRAF;

confezione: 030018016;

descrizione: «bambini 1375 mg supposte» - 18 supposte;

confezione: 030018028;

descrizione: «adulti 2250 mg supposte» - 18 supposte.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

22A03567

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Losipaco».

Con la determina n. aRM - 86/2022 - 107 del 1° giugno 2022 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: LOSIPACO;

confezione: 042141061;

descrizione: «2 mg/125 mg compresse» 12 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione: 042141059;

descrizione: «2 mg/125 mg compresse» 12 compresse in blister PVC/ACLAR/AL;

confezione: 042141046;

descrizione: «2 mg/125 mg compresse» 6 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione: 042141034;

descrizione: «2 mg/125 mg compresse» 6 compresse in blister PVC/ACLAR/AL;

confezione: 042141022;

descrizione: «2 mg/125 mg compresse» 8 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione: 042141010;

descrizione: «2 mg/125 mg compresse» 8 compresse in blister PVC/ACLAR/AL.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

22A03568

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sodio Fosfato Angelini».

Con la determina n. aRM - 87/2022 - 219 del 1° giugno 2022 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Aziende chimiche riunite Angelini Francesco ACRAF S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: SODIO FOSFATO ANGELINI;

confezione: 029104015;

descrizione: «13,91g/100ml + 8,025g/100ml» - soluzione rettale 1 flacone da 120 ml.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

22A03569

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di ezetimibe, «Ezetrol».

Estratto determina AAM/PPA n. 471/2022 dell'8 giugno 2022

Trasferimento di titolarità: MC1/2022/417.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, fino ad ora intestato a nome della società MSD Italia S.r.l., codice fiscale 00422760587, con sede legale e domicilio fiscale in via Vitorchiano n. 151 - 00189 Roma, Italia (IT):

medicinale: EZETROL;

036016018 - «10 mg compresse» 7 compresse in blister monodose Pctfe/Pvc/Al Carta;

036016020 - «10 mg compresse» 10 compresse in blister monodose Pctfe/Pvc/Al/Carta;

036016032 - «10 mg compresse» 14 compresse in blister monodose Pctfe/Pvc/Al/Carta;

036016044 - «10 mg compresse» 28 compresse in blister monodose Pctfe/Pvc/Al/Carta;

036016057 - «10 mg compresse» 30 compresse in blister monodose Pctfe/Pvc/Al/Carta;

036016069 - «10 mg compresse» 50 compresse in blister monodose Pctfe/Pvc/Al/Carta;

036016071 - «10 mg compresse» 98 compresse in blister monodose Pctfe/Pvc/Al/Carta;

036016083 - «10 mg compresse» 100 compresse in blister monodose Pctfe/Pvc/Al/Carta;

036016095 - «10 mg compresse» 300 compresse in blister monodose Pctfe/Pvc/Al/Carta;

036016107 - «10 mg compresse» 7 compresse in blister Pctfe/Pvc/Al;

036016119 - «10 mg compresse» 10 compresse in blister Pctfe/Pvc/Al;

036016121 - «10 mg compresse» 14 compresse in blister Pctfe/Pvc/Al;

036016133 - «10 mg compresse» 28 compresse in blister Pctfe/Pvc/Al;

036016145 - «10 mg compresse» 30 compresse in blister Pctfe/Pvc/Al;

036016158 - «10 mg compresse» 50 compresse in blister Pctfe/Pvc/Al;

036016160 - «10 mg compresse» 98 compresse in blister Pctfe/Pvc/Al;

036016172 - «10 mg compresse» 100 compresse in blister Pctfe/Pvc/Al;

036016184 - «10 mg compresse» 300 compresse in blister Pctfe/Pvc/Al;

036016196 - «10 mg compresse» 50 compresse in blister monodose Pctfe/Pvc/Al;

036016208 - «10 mg compresse» 100 compresse in blister monodose Pctfe/Pvc/Al;

036016210 - «10 mg compresse» 300 compresse in blister monodose Pctfe/Pvc/Al;

036016222 - «10 mg compresse» 90 compresse in blister Pctfe/Pvc/Al;

036016234 - «10 mg compresse» 84 compresse in blister Pctfe/Pvc/Al;

036016246 - «10 mg compresse» 100 compresse in flacone Hdpe;

036016259 - «10 mg compresse» 20 compresse in blister monodose Pctfe/Pvc/Al/Carta;

036016261 - «10 mg compresse» 20 compresse in blister Pctfe/Pvc/Al;

alla società Organon Italia S.r.l., codice fiscale 03296950151, con sede legale e domicilio fiscale in piazza Carlo Magno n. 21 - 00162 Roma, Italia.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A03571

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di paracetamolo e clorfenamina maleato, «Zerinol».

Estratto determina AAM/PPA n. 474/2022 dell'8 giugno 2022

Si autorizzano le seguenti variazioni, relativamente al medicinale «ZERINOL 300 mg + 2 mg» (A.I.C. 035304043):

Tipo II, B.II.d.1.e: modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito_ Modifica che non rientra nei limiti di specifica approvati: aggiornamento sezione modulo 3 al dossier, ampliamento del limite di specifica per il prodotto di degradazione Clorfenamina N-ossido (≤ 10%).

Tipo IB, B.II.f.1.a.1: modifica della durata di conservazione o delle condizioni di stoccaggio del prodotto finito: riduzione della *shelf life* (periodo di validità) da sessanta mesi a trentasei mesi.

Vengono approvate di conseguenza le modifiche al paragrafo n. 6.3 del riassunto delle caratteristiche del prodotto.

Codice pratica: VN2/2021/118.

Titolare A.I.C.: Opella Healthcare Italy S.r.l. (codice fiscale 13445820155).

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal centottantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determina nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Il titolare dell'A.I.C. ha l'obbligo di ritirare nell'arco di tale periodo i lotti che progressivamente arriveranno al termine del periodo di validità.

Trascorso il suddetto termine le confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determina non potranno più essere dispensate al pubblico e, conseguentemente, andranno ritirate dal commercio.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A03572

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di simvastatina «Sinvacor».

Estratto determina AAM/PPA n. 470/2022 dell'8 giugno 2022

Trasferimento di titolarità: MC1/2022/416.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, fino ad ora intestato a nome della società MSD Italia S.r.l., codice fiscale 00422760587, con sede legale e domicilio fiscale in via Vitorchiano n. 151 - 00189 Roma, Italia (IT):

medicinale: SINVACOR;

027209016 - «10 mg compresse rivestite con film» 20 compresse;

027209028 - «20 mg compresse rivestite con film» 10 compresse;

027209042 - «40 mg compresse rivestite con film» 10 compresse;

027209105 - «20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse;

027209117 - «40 mg compresse rivestite con film» 28 compresse;

alla società Organon Italia S.r.l., codice fiscale 03296950151, con sede legale e domicilio fiscale in piazza Carlo Magno n. 21 - 00162 Roma, Italia.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A03579

COMMISSIONE DI GARANZIA DEGLI STATUTI E PER LA TRASPARENZA E IL CONTROLLO DEI RENDICONTI DEI PARTITI POLITICI

Statuto del movimento politico «Moderati»

Art. 1.
Denominazione

1. È costituito il movimento politico denominato «MODERATI».

Art. 2.
Sede e durata

1. Il Movimento ha la propria sede legale, nel territorio dello Stato, in Torino - via San Quintino n. 4.

2. Le modifiche della sede legale, sempre nel territorio dello Stato, sono deliberate dal consiglio direttivo e ratificate dall'assemblea nella prima riunione successiva alla modifica, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 4, comma 4, del decreto-legge n. 149 del 2013 così come eventualmente modificato da successive disposizioni.

3. La durata del Movimento è illimitata.

Art. 3.
Scopi e finalità

1. Il Movimento, senza finalità di lucro, si ispira ai valori della Costituzione Repubblicana, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e della Dichiarazione universale dei diritti umani, è aconfessionale, laicamente aperto a quanti accettano di condividere un comune, solidale impegno.

2. Appartengono al suo patrimonio ideale e politico un sistema di valori fondato sulla priorità della persona, sul diritto alla vita, sulla libertà e sulle dignità di ogni essere umano, sulla concreta parità di genere, sulla centralità della famiglia, sulla solidarietà, sul rispetto dell'ambiente, su una visione di sviluppo sostenibile, sull'etica della concezione della società fondata sui valori comunitari e sullo Stato di diritto, garante per la libertà e giustizia. La sussidiarietà e il rispetto delle autonomie, la vicinanza delle istituzioni al cittadino e la pratica della moderazione costituiscono ulteriori cardini del Movimento.

3. Il Movimento ha una visione dell'economia e del mercato in cui la libertà di iniziativa o la crescita educativa e culturale sono motore di sviluppo ed in cui le istituzioni assicurano le regole ed atti concreti per garantire i più deboli. Ha un programma di priorità nazionali che comportano l'impegno per una società accogliente, un Paese vivibile, un potere pubblico affidabile e garante della sicurezza del cittadino e quindi uno Stato amico, con una scelta per l'Europa ispirata all'idea federale, e ad una concezione della politica internazionale fondata sulla solidarietà e sulla difesa dei diritti umani, sulla cooperazione fra gli stati e la soluzione pacifica delle controversie. Considera la cultura, la conoscenza e la cura nei confronti di chi vive situazioni di fragilità elementi imprescindibili per la costruzione di una società giusta, che metta sempre al centro la persona e la sua dignità.

Art. 4.
Simbolo e disciplina del contrassegno elettorale

1. Il simbolo del Movimento, che in forma grafica si allega al presente statuto sotto la lettera «A», è rappresentato da un cerchio suddiviso in tre parti:

la parte superiore che reca i colori della bandiera italiana: da sinistra verde, bianco e rosso;

la parte centrale che reca su sfondo bianco la scritta di colore blu: «MODERATI»;

la parte inferiore che reca uno sfondo blu.

2. Il simbolo è utilizzato in conformità al presente statuto e ne può essere autorizzato l'utilizzo, nella forma allegata o in diverse composizioni e varianti, anche in congiunzione con i simboli di altre associazioni, partiti e movimenti.

3. Le modifiche del simbolo e della denominazione sono approvate dall'assemblea, su proposta del consiglio direttivo, con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto di voto.

Art. 5.
Iscritti e simpatizzanti

1. Sono iscritti coloro che aderiscono ai Moderati nelle forme previste dal successivo art. 6.

2. Gli iscritti partecipano attivamente alla vita del Movimento dando alla stessa impulso e collaborazione per il conseguimento dei suoi scopi statutari. Costituiscono requisiti per iscriversi l'essere cittadine o cittadini dell'Unione europea residenti in Italia, cittadine e cittadini di altri paesi in possesso di permesso di soggiorno, ovvero cittadine o cittadini italiani residenti all'estero iscritti all'AIRE. Possono iscriversi tutte le persone che hanno compiuto il sedicesimo anno di età.

Aderendo dichiarano di voler contribuire a conseguire le finalità dei Moderati accettandone le regole dettate dal presente statuto. Nell'ambito delle finalità di cui all'art. 3, il movimento politico Moderati riconosce e rispetta il pluralismo delle opzioni culturali di tutti gli iscritti al suo interno come parte essenziale della sua vita democratica e riconosce pari dignità a tutte le condizioni personali, quali il genere, l'età, le convinzioni religiose, le disabilità, l'orientamento sessuale, l'origine etnica.

3. Tutti gli iscritti, senza discriminazione alcuna, hanno diritto di elettorato attivo e passivo e pertanto di contribuire col proprio voto alla nomina o all'elezione di soggetti con compiti di dirigenza e in pari tempo di accedere alle cariche interne con compiti di direzione o esecutivi. Gli iscritti hanno diritto di concorrere, con libertà di opinione e di proposta, alla determinazione dell'indirizzo politico e delle scelte del movimento politico Moderati.

4. L'iscrizione decorre dalla delibera del consiglio direttivo ed ha validità fino al 31 (trentuno) dicembre dell'anno in corso. Il rinnovo è annuale.

5. Il Movimento è aperto a tutti coloro che vogliano dare il loro contributo quali simpatizzanti.

Possono così partecipare o sostenere le iniziative anche cittadine e cittadini che, pur riconoscendosi nelle finalità del movimento politico Moderati o di singole attività promosse dallo stesso, non intendono iscriversi.

6. Gli iscritti hanno il diritto di:

partecipare alla determinazione dell'indirizzo politico del Movimento;

esercitare personalmente il proprio voto ed essere candidati/e nell'elezione degli organi del Movimento, se maggiorenni;

conoscere le determinazioni dell'assemblea e del consiglio direttivo e avere accesso a tutti gli aspetti della vita democratica interna;

partecipare all'attività e all'iniziativa politica del Movimento;

ricorrere all'organo di garanzia secondo le norme stabilite dal presente statuto e dal relativo regolamento, ove adottato.

7. Gli iscritti sono tenuti a:

contribuire alla discussione, all'elaborazione della proposta e all'iniziativa politica;

contribuire al sostegno economico del Movimento, attraverso il pagamento della quota di iscrizione stabilita dal consiglio direttivo;

rispettare il presente statuto e i regolamenti eventualmente adottati;

favorire la partecipazione e l'adesione di altri uomini e altre donne al Movimento.

8. Il Movimento assicura il rispetto della vita privata e dei diritti di riservatezza e di identità personale di ciascuno dei suoi iscritti e simpatizzanti, nonché la tutela dei dati personali ai sensi della vigente normativa in materia e, in particolare, a quanto disposto dal regolamento europeo GDPR (regolamento UE n. 679/2016), dai provvedimenti e dalle disposizioni del Garante per la protezione dei dati personali e da eventuali future modifiche legislative alla normativa vigente.
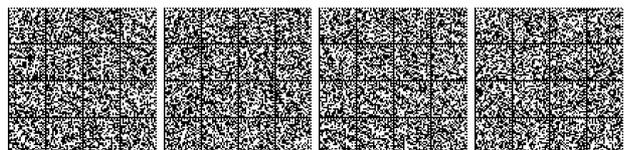
Art. 6.
Ammissione degli iscritti

1. La domanda di ammissione degli aspiranti iscritti deve essere presentata al consiglio direttivo e contenere l'impegno ad attenersi a quanto disposto dal presente statuto e dai regolamenti ove adottati e, in generale, a rispettare le deliberazioni assunte dal consiglio direttivo, dall'assemblea e dal Congresso.

2. Il consiglio direttivo con provvedimento motivato può opporre diniego alla domanda di ammissione.

Art. 7.
Perdita della qualifica di iscritto

1. La qualifica di iscritto si perde in caso di mancato rinnovo e versamento della quota associativa annuale, per espulsione, per recesso, per scioglimento del Movimento e per causa di morte.

2. La perdita della qualifica di iscritto comporta l'automatica decadenza da qualsiasi carica ricoperta all'interno del Movimento.

3. L'iscritto può recedere in qualunque momento mediante comunicazione scritta da inviarsi al consiglio direttivo.

4. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo l'iscritto non potrà vantare alcun diritto sul patrimonio del Movimento.

Art. 8.
Organizzazione territoriale

1. Non sono previste articolazioni territoriali.

Art. 9.
Organi del Movimento

1. Gli organi del Movimento sono:

il Congresso;

l'assemblea;

il presidente;

il segretario;

il consiglio direttivo;

il tesoriere;

il collegio dei probiviri.

Art. 10.
Il Congresso

1. Il Congresso è l'organo deliberativo del Movimento ed è convocato in via ordinaria ogni quattro anni dal segretario su deliberazione del consiglio direttivo, che ne stabilisce il luogo, la data, l'ordine del giorno e gli eventuali regolamenti.

2. Esso può essere, altresì, convocato in via straordinaria dal segretario su deliberazione del consiglio direttivo, previa richiesta di almeno due terzi dei componenti del consiglio direttivo in carica.

3. Il Congresso è il massimo organo del Movimento ed è costituito da tutti gli iscritti.

4. Il Congresso, a maggioranza dei votanti:

a. definisce la linea politica del Movimento;

b. elegge il segretario;

c. elegge sedici membri dell'assemblea;

d. elegge il collegio dei probiviri.

5. Il Congresso è disciplinato da un regolamento (il «Regolamento del Congresso») approvato dal consiglio direttivo a maggioranza assoluta, nel rispetto dei seguenti principi:

a. le candidature a segretario vengono presentate, sulla base di una mozione congressuale, in collegamento a liste di candidati a membro dell'assemblea che, al fine di perseguire l'obiettivo della parità di genere di cui all'art. 51 della Costituzione, devono rispettare i principi della pari rappresentanza e dell'alternanza di genere; ciascuna candidatura deve essere corredata delle sottoscrizioni di un numero di iscritti pari almeno al 10% (dieci per cento) del totale complessivo degli iscritti alla data di convocazione del Congresso;

b. i seggi dell'assemblea sono assegnati con metodo proporzionale al fine di assicurare una adeguata rappresentanza delle minoranze;

c. sono ammessi al voto gli iscritti che risultano tali alla data in cui viene convocato il Congresso che siano in regola con gli obblighi statutari al momento dell'esercizio del voto.

6. Il Congresso elegge i membri effettivi e supplenti del collegio dei probiviri secondo quanto previsto dall'art. 22 del presente statuto, facendo in modo che, al fine di perseguire l'obiettivo della parità di genere, il collegio sia composto in modo tale che almeno 2 (due) membri appartengano al genere meno rappresentato.

Art. 11.
Assemblea

1. L'assemblea è costituita da:

a. i sedici membri eletti ai sensi dell'art. 10.4 *c)* del presente statuto;

b. il segretario;

c. i membri del consiglio direttivo;

d. i parlamentari europei, parlamentari italiani, consiglieri regionali.

2. I membri dell'assemblea restano in carica fino al Congresso successivo e ciascuno ha diritto ad un voto.

3. L'assemblea delibera su:

a. l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e tutti gli altri documenti e rendiconti previsti dalla legge e dal presente statuto;

b. l'elezione del presidente che deve essere scelto tra i propri membri;

c. l'elezione dei componenti del consiglio direttivo nel rispetto dei principi della pari rappresentanza e dell'alternanza di genere;

d. la nomina del soggetto incaricato della certificazione esterna del bilancio consuntivo ai sensi dell'art. 7, legge n. 13 del 2014;

e. le modifiche al presente statuto, incluse le modifiche al simbolo e alla denominazione, da adottarsi con le procedure e le maggioranze ai sensi dell'art. 4.3 del presente statuto;

f. i ricorsi alle pronunce del collegio dei probiviri secondo quanto stabilito dall'art. 22.9.

4. L'assemblea è convocata almeno due volte all'anno di cui una per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e comunque quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi membri.

5. L'assemblea è convocata dal presidente con avviso scritto da inviarsi a mezzo lettera raccomandata, fax, posta elettronica o altro mezzo ritenuto idoneo all'indirizzo comunicato dagli associati al momento dell'adesione (o al diverso indirizzo eventualmente comunicato per iscritto all'associazione), almeno cinque giorni prima della data della riunione.

In caso di urgenza, la convocazione può essere effettuata con le modalità prescritte, con almeno ventiquattro ore di anticipo.

6. L'avviso di convocazione dell'assemblea deve contenere l'indicazione del luogo (anche telematico), del giorno, dell'ora, della riunione e dell'eventuale seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno con l'elenco delle materie da trattare.

7. All'assemblea è consentita la partecipazione anche con mezzi telematici. È consentito il voto per delega a favore di un altro membro dell'assemblea, con il limite di due deleghe per delegato.

8. L'assemblea è presieduta dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, o nella prima seduta dopo il Congresso, dal membro più anziano di età. Il presidente nomina un segretario della riunione che redige il verbale della seduta.

9. L'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. In seconda convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita indipendentemente dal numero dei componenti partecipanti. L'assemblea è validamente costituita anche in mancanza di convocazione, se sono presenti tutti i componenti.

10. L'assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti presenti. In caso di parità, prevale il voto del presidente. L'esercizio del voto avviene per voto palese espresso mediante alzata di mano o a scrutinio segreto, quando lo richieda almeno un quinto dei membri presenti.
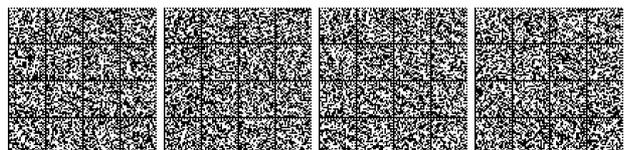
Le modifiche dello statuto sono approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

Art. 12.
Il Consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è composto da quattro membri eletti dall'assemblea, oltre al segretario eletto dal Congresso.

2. Il consiglio direttivo è l'organo esecutivo, al quale sono attribuiti tutti i poteri per l'attuazione delle linee programmatiche e degli obiettivi generali stabiliti dal Congresso, per l'attuazione delle decisioni dell'assemblea e per l'adozione delle iniziative politiche necessarie o utili per il perseguimento delle finalità del Movimento. Si riunisce con frequenza almeno trimestrale ed è presieduto dal segretario o in sua assenza dal membro designato dai partecipanti.

3. In particolare, il consiglio direttivo:

a. approva il progetto di bilancio preventivo e consuntivo e tutti gli altri documenti e rendiconti contabili predisposti dal tesoriere, da sottoporre all'assemblea ai sensi di legge o del presente statuto;

b. adotta regolamenti, direttive e delibere per l'attuazione degli obiettivi del Movimento rispettando i criteri previsti dal presente statuto;

c. nomina tra i suoi membri il tesoriere;

d. decide sugli investimenti patrimoniali;

e. approva le liste elettorali sia nazionali che locali, assicurando l'equilibrio e l'alternanza di genere;

f. stabilisce l'importo e la scadenza del contributo dovuto dagli iscritti;

g. assume e adotta ogni decisione relativa al personale dipendente, determinandone la retribuzione;

h. svolge ogni altro compito previsto dalla legge e dal presente statuto.

4. Il consiglio direttivo resta in carica per un periodo di quattro anni e comunque decade in caso di convocazione del Congresso.

5. In caso di cessazione per qualsiasi motivo di uno dei membri eletti dall'assemblea di cui all'art. 11.1 *c)*, il segretario ne dà immediata comunicazione al presidente dell'assemblea affinché, alla prima assemblea utile, i membri cessati possano essere sostituiti.

6. Il consiglio direttivo si riunisce con un preavviso di ventiquattro ore, su convocazione del segretario. In caso di urgenza, il preavviso può essere ridotto a sei ore.

7. Le riunioni sono indette con comunicazione scritta inviata dal segretario, a mezzo lettera raccomandata, fax, posta elettronica o altro mezzo ritenuto idoneo. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo (anche telematico), del giorno, dell'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno con elenco delle materie da trattare.

8. È ammessa la possibilità che le riunioni del consiglio direttivo si tengano mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

Verificandosi questi requisiti, il consiglio direttivo si considera tenuto nel luogo in cui si trova il soggetto che presiede la riunione, dove pure deve trovarsi il soggetto verbalizzante.

9. Il consiglio direttivo è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri o, in assenza di convocazione, con la presenza di tutti i membri.

10. Il consiglio direttivo delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del segretario o in sua assenza del soggetto che presiede la riunione.

Art. 13.
Il segretario

1. Il segretario è l'organo di indirizzo politico del Movimento.

2. Il segretario è eletto dal Congresso e dura in carica per quattro anni e comunque fino al primo Congresso successivo alla sua elezione.

3. Il segretario ha la rappresentanza politica del Movimento, ne tutela l'interesse generale, ne attua la linea politica, nel rispetto degli indirizzi del Congresso, e sottopone al consiglio direttivo le proposte in ordine alle candidature.

4. Il segretario ha la rappresentanza legale del Movimento di fronte ai terzi ed in giudizio ed è il responsabile della gestione economico-finanziaria e patrimoniale del Movimento.

5. Il segretario esercita tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. in particolare, a titolo esemplificativo, il segretario:

a) è legittimato alla riscossione delle entrate;

b) svolge l'attività negoziale necessaria al conseguimento degli scopi statutari, stipulando, tra l'altro, contratti per forniture di beni, prestazioni di servizi, realizzazione di lavori e opere, nonché contratti di locazione anche finanziaria, e acquistando e alienando beni mobili, mobili registrati ed immobili; effettua pagamenti ed incassa crediti;

c) può avvalersi della consulenza e assistenza di professionisti in materia legale e di adempimenti contabili, fiscali, previdenziali e giuslavoristici;

d) instaura rapporti bancari continuativi nel rispetto della vigente normativa antiriciclaggio sulla tracciabilità delle operazioni e sull'identificazione di clienti e titolari effettivi, aprendo conti correnti, richiedendo fidi, aperture di credito e anticipazioni, contraendo mutui e prestiti, in generale compiendo tutte le operazioni bancarie ritenute necessarie, anche per tramite di persone di fiducia da lui delegate con atto scritto; sceglie banche di comprovata solidità finanziaria e negozia al meglio interessi attivi e passivi, commissioni e spese;

e) dirige, coordina e controlla le attività e le operazioni gestorie;

f) gestisce i fondi destinati a finanziare le spese per campagne elettorali e predispone le relative rendicontazioni.

6. Se il segretario si dimette prima del termine del suo mandato, il consiglio direttivo convoca senza indugio il Congresso.

Art. 14.
Il presidente

1. Il presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei voti espressi. Resta in carica per quattro anni e comunque fino al Congresso successivo alla sua elezione.

2. Il presidente presiede le riunioni dell'assemblea ed è garante delle minoranze.

Art. 15.
Il tesoriere

1. Il tesoriere viene nominato dal consiglio direttivo all'interno dei propri membri in occasione della prima seduta utile dopo il Congresso e resta in carica per un periodo di quattro anni e comunque decade in caso di convocazione del Congresso.

2. Il tesoriere predispone e sottopone al consiglio direttivo il progetto di bilancio preventivo e consuntivo e gli altri documenti contabili di cui all'art. 12.3 *a)*, assicurando il rispetto di ogni termine di legge applicabile ai partiti politici in materia di deposito di bilanci, rendiconti e altra documentazione.

3. Il tesoriere cura la pubblicità dei bilanci e la loro pubblicazione sul sito internet del Movimento.

Art. 16.
Fonti di finanziamento e patrimonio

1. In base alla legislazione vigente, le entrate del Movimento sono le seguenti:

quote associative;

contributi volontari diretti, anche in beni e servizi;

contributi ed erogazioni liberali di terzi;

eventuali contributi indiretti previsti dalla legge;

donazioni diverse dai contributi e lasciti *mortis causa*;

ogni altra entrata prevista dalla legge.

2. Il consiglio direttivo determina l'importo delle quote associative ed i criteri con i quali sono assicurate le risorse alla promozione di azioni positive in favore delle giovani generazioni e della parità tra i sessi nella partecipazione alla politica e nell'accesso alle cariche elettive europee, nazionali e locali affinché sia garantito l'obiettivo che almeno il quaranta per cento (arrotondato per eccesso) appartenga al genere meno rappresentato.
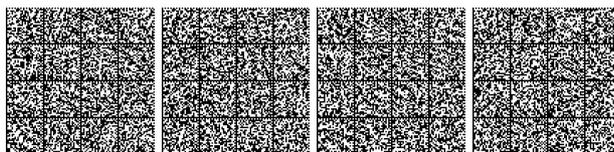
3. Non possono essere distribuiti agli iscritti, neppure in forma indiretta, eventuali avanzi di gestione o utili, nonché fondi, riserve o capitale.

Art. 17.
Bilancio preventivo e bilancio consuntivo

1. Ciascun esercizio della gestione economico-finanziaria del Movimento dura un anno e termina al 31 (trentuno) dicembre.

2. Il tesoriere, entro il 30 (trenta) novembre di ogni anno, predispone il progetto di bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione del consiglio direttivo.

3. Il tesoriere, entro il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, redige il progetto di bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione del consiglio direttivo, nel rispetto della normativa speciale sulla contabilità dei partiti politici.

4. I rapporti istituzionali con la «Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici» sono riservati alla competenza del segretario, che provvede a tutti gli adempimenti connessi ai controlli e agli obblighi di trasparenza e pubblicità dei bilanci previsti dalla legge. Egli è l'organo competente a ricevere le comunicazioni della Commissione, inclusi gli inviti a sanare eventuali irregolarità contabili ed inottemperanze ad obblighi di legge.

Art. 18.
Soggetto incaricato della certificazione esterna del bilancio consuntivo ai sensi dell'art. 7, legge n. 13 del 2014

1. Allo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza nella propria gestione, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni dettate dall'art. 9, commi 1 e 2, della legge n. 96 del 2012, il controllo della gestione contabile e finanziaria del Movimento è affidato ad un soggetto iscritto nel registro dei revisori legali di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 39 del 2010.

2. Il controllo è affidato con un incarico di durata triennale, rinnovabile per tre mandati, e in ogni caso fino alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio.

3. Il soggetto incaricato della revisione legale esprime, con apposita relazione, un giudizio sul bilancio consuntivo dell'esercizio. A tal fine verifica nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili. Controlla, altresì, che il bilancio consuntivo sia conforme alle scritture ed alla documentazione contabile, alle risultanze degli accertamenti eseguiti e alle norme che lo disciplinano.

4. Il soggetto incaricato della revisione legale viene nominato dall'assemblea.

Art. 19.
Candidature

1. La selezione delle candidature per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, del Parlamento nazionale, dei consigli delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano e dei consigli comunali, nonché per le cariche di sindaco e presidente di regione e di provincia autonoma sono approvate dal consiglio direttivo.

2. Le candidature vengono sottoposte dal segretario al consiglio direttivo perseguendo l'obiettivo della parità di genere. La selezione delle candidature avviene sulla base di *curriculum*, secondo le modalità eventualmente stabilite con regolamento del consiglio direttivo e nel rispetto di quanto disposto dal codice di autoregolamentazione per le candidature approvato dalla Commissione parlamentare antimafia.

Art. 20.
Pari opportunità e pluralismo

1. Il Movimento promuove e persegue, anche attraverso azioni positive, l'obiettivo della parità di genere in attuazione degli articoli 3 e 51 della Costituzione.

2. Gli incarichi, elettivi o di nomina sono affidati in modo da garantire l'equilibrio numerico di genere e comunque, in caso di organi collegiali o incarichi, in modo che almeno il quaranta per cento (arrotondato per eccesso) appartenga al genere meno rappresentato.

Nella formazione delle liste di candidati per la partecipazione a tutte le competizioni elettorali di organi assembleari o collegiali, almeno il quaranta per cento (arrotondato per eccesso) dovrà appartenere al genere meno rappresentato.

3. Nel rispetto del pluralismo, sono garantiti i diritti delle minoranze negli organi collegiali. L'elezione degli organismi rappresentativi e di controllo interni, e con la sola eccezione degli organi esecutivi, avviene secondo metodi proporzionali, in modo da garantire, ove presenti, adeguata presenza alle posizioni di minoranza commisurate al loro effettivo grado di rappresentatività.

Art. 21.
Controversie

1. Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra gli iscritti al Movimento, nonché tra gli esponenti degli organi statutari, è previsto il ricorso preventivo al collegio dei probiviri.

Art. 22.
Collegio dei probiviri

1. Il collegio dei probiviri è eletto dal Congresso ed è composto da cinque membri effettivi che non rivestano alcuna carica all'interno del Movimento e che non siano incorsi in sanzioni disciplinari.

Il collegio dei probiviri elegge il suo presidente tra i propri componenti.

2. Il collegio dei probiviri resta in carica per quattro anni e comunque fino al primo Congresso successivo alla sua elezione. Per la validità delle decisioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti il collegio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del presidente; è ammessa la seduta collegiale anche per tele/videoconferenza.

3. Il collegio dei probiviri decide entro centottanta giorni:

a. sulle controversie insorte tra gli iscritti e gli organi statutari del Movimento e/o sulle controversie insorte tra esponenti degli organi statutari del Movimento, incluse le controversie sui ricorsi di cui al paragrafo 21;

b. sulle controversie disciplinari.

4. Il collegio dei probiviri ha inoltre il compito di verificare la rispondenza delle candidature ai criteri stabiliti dal presente statuto e di vigilare sul rispetto dello statuto e dei regolamenti emanati.

5. L'azione disciplinare, anche collettiva, può essere promossa presso il collegio dei probiviri in unico grado, nei confronti di qualsiasi associato, per iniziativa di uno o più associati e quando vengono denunciate gravi violazioni del presente statuto, dei regolamenti e/o comportamenti lesivi degli interessi o della reputazione del Movimento.

6. Il collegio dei probiviri, pervenuto l'atto di deferimento deve, entro quindici giorni di calendario, trasmetterne copia all'interessato, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, assegnando un termine di almeno trenta giorni per la produzione di scritti difensivi e dei mezzi di prova reputati necessari. Il collegio dei probiviri medesimo può disporre qualsiasi atto istruttorio, nominare periti e consulenti, ascoltare testi, dettare, in relazione agli specifici casi, le regole e i termini delle ulteriori fasi del procedimento, garantendo comunque il contraddittorio fra le parti, anche disponendone l'audizione personale. Nelle more della pronuncia, anche su istanza del presidente o dell'interessato, il collegio può disporre provvedimenti cautelari ovvero revocare quelli già adottati.

7. Il collegio dei probiviri decide, di norma entro novanta giorni dalla ricezione dell'atto di deferimento e trasmette la pronuncia e le eventuali sanzioni al consiglio direttivo al fine di provvedere alla comunicazione ai soggetti interessati.

8. Le sanzioni disciplinari sono:

a) il richiamo scritto;

b) la sospensione da un mese a due anni, che comporta la decadenza da qualsiasi carica nel Movimento; tuttavia, la sostituzione del componente così decaduto è sospesa fino alla deliberazione definitiva;

c) l'espulsione.

9. Contro la decisione dell'espulsione e/o della sospensione è ammesso appello all'assemblea, con ricorso inviato al presidente dell'assemblea a mezzo lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata entro trenta giorni dalla notifica all'interessato della decisione del collegio dei probiviri. Il presidente convoca l'assemblea senza indugio e, comunque, entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso. Il procedimento davanti all'assemblea si svolge nel rispetto del principio del contraddittorio e alle parti è consentito di presentare documenti e memorie. L'assemblea può confermare, annullare o modificare la decisione del collegio dei probiviri.

Art. 23.
Scioglimento

1. Lo scioglimento del Movimento può avvenire con deliberazione del Congresso, che dispone contemporaneamente la nomina di uno o più liquidatori, le modalità di svolgimento della liquidazione e la destinazione del patrimonio del Movimento stesso, mediante provvedimento preso con votazione favorevole di almeno l'80% (ottanta per cento) dei votanti.

Art. 24.
Trasparenza e pubblicità

1. Il Movimento assicura informazione, trasparenza e partecipazione e si uniforma alle disposizioni legislative di cui all'art. 5 della legge n. 13 del 2014.

2. Oltre alle forme di coinvolgimento diretto degli iscritti, il Movimento si avvale di un sito internet attraverso il quale rende visibili tutte le informazioni sulla vita politica interna, sulle riunioni, sulle deliberazioni politiche adottate, sui propri organi associativi, nonché sui propri bilanci, completi di tutte le relazioni a corredo e sui contributi ricevuti e pubblicati ai sensi di legge.

Art. 25.
Norme finali e di coordinamento

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni del codice civile e le norme di legge vigenti in materia.

ALLEGATO *«A»*

22A03461
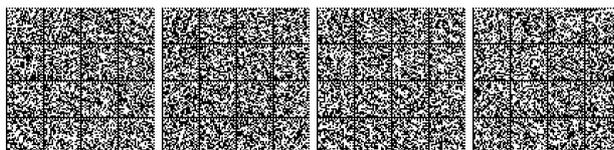
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Rilascio di *exequatur*

In data 1° giugno 2022 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* alla signora Fabiana Fontanella, Console onorario della Repubblica Federativa del Brasile in Catanzaro.

22A03576

Rilascio di *exequatur*

In data 30 maggio 2022 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* al signor Lorenzo Minoli, Console onorario del Burkina Faso in Torino.

22A03577

Rilascio di *exequatur*

In data 30 maggio 2022 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* alla signora Enkelejda Shkreli, Console onorario della Repubblica d'Albania in Bologna.

22A03578

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Comunicato relativo al decreto 31 maggio 2022, recante l'ammissione dell'impresa F.lli Lodovici S.r.l. alle agevolazioni previste per la zona franca urbana istituita nei comuni del centro Italia colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.

Con decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese 31 maggio 2022 è stata disposta l'ammissione al bando 2021 per la zona franca urbana istituita ai sensi dell'art. 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 dell'impresa F.lli Lodovici s.r.l., per la quale è stata necessaria un'ulteriore attività istruttoria in ordine ai contenuti delle dichiarazioni rese nell'istanza di accesso alle agevolazioni, nonché alle risultanze riscontrate a seguito della registrazione dell'aiuto sul Registro nazionale degli aiuti di Stato (cd. *RNA)*, ovvero sul Sistema informativo agricolo nazionale (cd. SIAN).

Ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, il testo integrale del decreto è consultabile nel sito del Ministero dello sviluppo economico www.mise.gov.it

22A03590

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2022-GU1-141) Roma, 2022 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
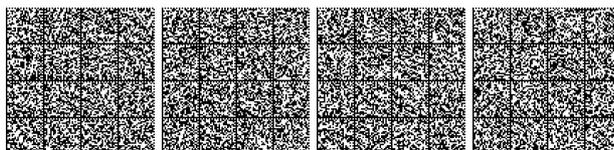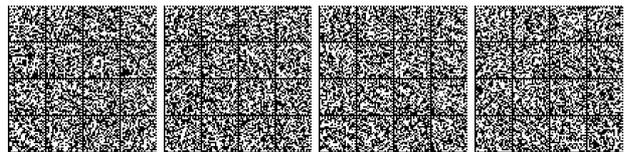
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
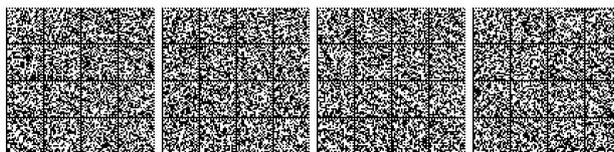
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€	1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€	1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

<u>RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO</u>

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.